In.co.bit. Sud S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI

EMISSIONE DEL	REVISIONE 00	ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMM.NE
2/09/2024		IL 2/09/2024

INDICE

1 LA METODOLOGIA ADOTTABILE: RISK APPROACH E LA MATRICE DEI RISCHI 4

LA METODOLOGIA ADOTTABILE: 5

LA DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL RISCHIO E LA TERMINOLOGIA 5

2 MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO 10

A. In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed assimilabili e ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 14

B. In relazione ai reati societari 19

C. In relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro 29

D. In relazione ai reati informatici ed al trattamento illecito di dati 33

E. In relazione ai reati di contraffazione, ai reati contro l'industria ed il commercio e ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore 37

F. In relazione all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 40

G. In relazione ai reati ambientali 42

H. In relazione ai reati tributari 44

Altri Reati 52

3 PROTOCOLLI E REGOLE COMPORTAMENTALI 56

3.1 Protocolli generali 57

3.2 Protocolli specifici 58

3.2.1 Con riferimento al contenuto dei contratti 58

3.2.2 Con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione 62

3.2.3 Con riferimento ai contratti di acquisto, vendita ed ogni altra transazione commerciale/finanziaria. Procedure di spesa e obblighi in tema di antiriciclaggio.... 63

3.2.4 Con riferimento alla gestione della contabilità e alla formazione del bilancio 64

3.2.5 Con riferimento alle attività amministrative..... 66

3.2.6 Con riferimento alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro ed ambientale 67

3.2.7 Con riferimento alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informatici 71

3.2.8 Con riferimento alla selezione/assunzione del personale..... 73

1 LA METODOLOGIA ADOTTABILE: RISK APPROACH E LA MATRICE DEI RISCHI

Il *Risk Approach*[1] è una metodologia volta alla determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio, essa parte da una verifica dello stato delle procedure "*As is analysis"*, si sviluppa nella ricerca e successiva analisi del rischio "*Risk Assessment*" e si conclude con la gestione del rischio "*Risk Management"*.
Il *Risk Approach,* che ha come punto d'arrivo il "*Risk Management"* o *g*estione del Rischio*,* può essere applicato ai più svariati settori, come ad esempio quello della sicurezza, assicurazioni, banche, investimenti, medicina, I.T, matematica, alimentare (in associazione al Metodo *HACCP*), nello sviluppo di sistemi di gestione ambientale (analisi ambientale) e controllo interno.
Il "*Risk approach"* nelle sue componenti è quindi applicato anche in economia e nella gestione dei fatti e processi aziendali e quindi si estende anche nella ricerca della possibilità di commissione di illeciti e reati all'interno di società o enti.
In generale si può ricorrere alla metodologia del *Risk Approach* quando si intenda valutare la pericolosità di un evento indesiderabile ai fini di definire la priorità o l'urgenza delle misure necessarie per tenerlo sotto controllo e conseguentemente può essere applicabile al rischio di commissioni dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001.

La metodologia va distinta nelle seguenti tre fasi:
1) *descrizione del reato od illecito;*
2) *individuazione dei potenziali pericoli;*
3) *stima dei potenziali rischi (nel nostro caso rischio reato)*;

1) *Descrizione del reato od illecito:* con la raccolta di informazioni e di dati sull'organizzazione dell'Ente o Azienda, le procedure in essere (*As is analysis*), sui settori e/o sugli ambienti interessati (ovviamente con riferimento dell'obiettivo finale della commissione del reato) ecc.
- la descrizione si concentrerà su aspetti differenti, ai fini dell'individuazione dei rischi. In genere è importante arrivare ad una schematizzazione delle procedure per facilitare la successiva fase di individuazione reato dei pericoli di commissione dello stesso;
2) *Individuazione dei potenziali pericoli*: mediante l'analisi delle informazioni raccolte nella fase precedente si individuano tutti i pericoli riconducibili all'oggetto di studio (*Risk Assessement*);
3) *Stima dei potenziali rischi (nel nostro caso rischio reato)*: a pericolo individuato si stima la probabilità di accadimento (tenendo conto delle eventuali misure preventive o protettive di "*copertura*" già in essere *As Is Analysis*) e la gravità o l'impatto degli effetti che può determinare.

[1] Confindustria nelle Linee Guida ediz. 2014, parla di *Risk approach* mentre la circolare G.d.F. 83607/2012 Vol. III parla espressamente delle sue componenti "*Risk Assessment*" "*Risk Managenent*".

LA METODOLOGIA ADOTTABILE:

LA DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL RISCHIO E LA TERMINOLOGIA

Successivamente alla terza fase, i consulenti, ed in seguito l'OdV, dovranno determinare per ogni tipologia di reato la classe di rischio ad essa imputabile.
Infatti, se da un lato inizialmente tale attività di screening e di determinazione della classe del rischio dovrà essere effettuata dai professionisti che hanno assistito la società in sede di predisposizione del presente Modello (quindi con appositi indagini, questionari e colloqui effettuati con le risorse interne e con i consulenti esterni della società, nonché con la attenta analisi della documentazione aziendale e dei presidi vigenti), successivamente sarà l'Organismo di Vigilanza, in una logica di "continuità di azione", nell'ambito della sua attività di controllo, a suffragare e/o integrare e/o tenere aggiornate tali iniziali valutazioni.
Ciò in quanto il Modello di organizzazione, gestione e controllo, e tanto più la presente parte speciale relativa alla mappatura dei rischi ed ai connessi protocolli, va inteso come un "lavoro di avviamento" e non un traguardo finale e come una "base di partenza" per la società per la minimizzazione del rischio che però resta comunque uno strumento mobile, cangiante e quindi sempre aggiornabile in base agli approfondimenti e controlli periodici dell'OdV, nonché alle dinamiche della realtà aziendale e della normativa di riferimento.

- Determinazione della classe di rischio: *Trascurabile, Basso, Medio, Alto* (si veda a questo proposito la matrice del rischio sotto riportata (Tav. 1).
A seconda dell'entità del rischio reato determinato si dovranno poi definire, attuare e controllare i programmi di eliminazione o di riduzione e gestione del rischio stesso.

- Terminologia e suo significato
La terminologia di riferimento è la seguente:
1) *Rischio (R);*
2) *Gravità (Impatto/Danno (G));*
3) *Probabilità (P);*
4) *Copertura (C)* (P*rocedure/Protocolli).*

1) *Rischio*: è il risultato dell'interpretazione della "Matrice" qui proposta, si intende la pericolosità di un evento ed è determinato dal prodotto tra P (probabilità dell'evento mitigata dalla *copertura C*) e G (gravità/impatto con i conseguenti danni), secondo la seguente formula:

$$R = G \times (P - C)$$

Qui viene distinto in 4 livelli (Tav. 1)

2) *Gravità (Impatto/Danno)* (G): è intesa come la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato. In genere viene distinta in 4 classi.

3) *Probabilità* (P): si intende la probabilità che l'evento (Reato o Illecito) indesiderato si possa verificare tenendo conto delle procedure e misure precauzionali *(Copertura o Procedure/Protocolli*) già in essere al momento della valutazione. In genere viene distinta in 4 classi. (Tav. 1)

4) Copertura (C) *procedure/protocolli* verificata e valutata dal metodo *As Is Analysis* (è associata alla Probabilità): si intende per copertura il livello di affidabilità ed efficacia delle procedure in essere e la conseguente capacità di esse nel contrastare il compimento di reati il cui rischio di commissione risulta quale "*Residuo*". La probabilità è quindi il "*residuo*" di tale Copertura.
La metodologia adottabile è quella di partire dall'esame degli articoli e dei reati presupposto indicati all'interno del decreto stesso. Tale operazione può essere compiuta con l'ausilio dell'allegato - Reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INFRAZIONE E COMMISSIONE DEL REATO

Per la "*Valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato "*: è stata presa in considerazione da un lato la gravità degli effetti che tali reati presupposto possono provocare *Gravità (Impatto/Danno) G*, dall'altro la *Probabilità P* che il reato possa essere commesso mitigata dalla *Copertura* C delle procedure in essere implementate anche dal "Modello Organizzativo" applicato e finalizzata a mitigare il rischio che tali fattispecie si realizzino (probabilità di commissione del reato – mitigata dalla copertura "*As is analysis"*).
Al fattore "*Gravità (Impatto/Danno) G"* è stato assegnato un valore crescente da 1 a 4, in base alla maggiore o minore "*sensibilità*" del processo/attività in esame, alla frequenza di esecuzione e alle considerazioni emerse rispetto alle responsabilità coinvolte. All'interno di tale fattore, sono contenute anche valutazioni generali in merito alla tipologia e alla gravità delle sanzioni (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive) nelle quali l'ente può incorrere. Tutto ciò, premettendo che l'Ente o Società mira a presidiare l'accadimento di qualsiasi fatto illecito contemplato nel D. Lgs 231/2001 per prevenire ogni tipologia di ricaduta in termini di immagine o di danno economico finanziario.
Il fattore "Probabilità P" (al netto della Copertura*: As Is analysis*) sempre con valore assegnato da 1 a 4 è stato invece valorizzato in base alla presenza degli elementi individuati quali: linee guida di principio/indirizzo, procedure, regole, protocolli, autorizzazioni, controlli, ecc.), diretti a mitigare i rischi connessi alla concretizzazione dei reati.
La conseguenza è che la scala individuata è inversa rispetto al fattore gravità/impatto cioè il giudizio di minore probabilità con presidio/procedura efficace è pari a 1 mentre quello di presidio/procedura meno efficace (alta probabilità) è uguale a 4.

La classificazione del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori "*Gravità (Impatto/Danno) G*" e *Probabilità (mitigata dalla* Copertura*: As Is) P*.
Si può andare quindi da un potenziale Rischio Minimo 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 1) ad un Massimo Rischio avvalorato con 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4).

La classificazione finale del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori:

R =G x (P - C)

R = Gravità (*Impatto/Danno) X (Probabilità - Copertura)*

G = Gravità (*Impatto/Danno)*
Rappresenta la conseguenza materiale dell'evento

P =Probabilità (mitigata dalla Copertura)
Rappresenta la probabilità che il fatto si verifichi
Le probabilità che il management deve assegnare al fatto che l'evento si verifichi:

Livello del Rischio
Si può iniziare/passare quindi da un potenziale Rischio Trascurabile 1 *(dove entrambi i fattori sono valorizzati con 1*) ad un Rischio Alto valutato con 16 (*dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4*).

Tav. 1 - Matrice per la classificazione del Rischio

G (Gravità) Impatto/Danno	**Probabilità (**mitigata dalla ***As Is*** **= Copertura) P**			
	1	**2**	**3**	**4**
1	**1**	**2**	**3**	**4**
2	**2**	**4**	**6**	**8**
3	**3**	**6**	**9**	**12**
4	**4**	**8**	**12**	**16**

I valori individuati con colore verde (da 1 a 2) indicano un rischio trascurabile, quelli evidenziati in giallo (3 e 4) rischio basso, quelli in arancio rischio medio (6 e 8) e quelli con colore rosso (9, 12 e 16) rischio alto.

Tav. 2 - Classificazione del Rischio

Livello di Rischio	Definizione del Rischio rilevato	Danno – Impatto	Sigla
1 - 2	**Trascurabile - Improbabile**	**poco dannoso**	**T**
3 – 4	**Basso – Poco probabile**	**moderatamente dannoso**	**B**
6 – 8	**Medio – Probabile**	**dannoso**	**M**
9 – 12 – 16	**Alto – Effettivo – Reale**	**molto dannoso**	**A**

La classificazione in fasce di gravità sopra riportata (Rischio: Trascurabile, Basso, Medio, Alto) consente di individuare congruentemente le priorità di attuazione delle azioni stesse e quindi le aree e i processi nei quali è necessario intervenire per mitigare/eliminare il rischio.
Possono essere consigliate delle azioni di miglioramento anche nel caso di rischi valutati come trascurabili, nella direzione di un miglioramento complessivo dell'intero sistema.

Come si utilizza Matrice in base ai criteri definiti (chiave di lettura).

La Matrice (Tav.1) è utile:

a) sia per la categoria dei reati che possono essere rilevati nelle scritture contabili (già con Rischio di Infrazione assegnato nelle varie Unità Operative in base alla procedure descritta);
b) sia per gli altri reati dando una metodologia di approccio che, anche successivamente, l'Organismo di Vigilanza potrà utilizzare nell'ambito della propria attività, sia con l'ausilio degli altri organi di controllo (Collegio sindacale, soc. di Revisione, ecc.), sia con professionalità interne addette ai vari settori operativi (I.T., ufficio legale, RSPP, Ambiente, Controllo di gestione, ecc) e con esperti esterni all'uopo incaricati dalla società o dall'OdV stesso in base all'autonomia finanziaria concessagli.

La matrice dalla quale si decide la rilevanza di possibilità che vi siano procedure fuorvianti andrà utilizzata dopo che l'OdV avrà individuato il *Rischio di Infrazione* (es. per i reati di bilancio) e dopo aver consultato le professionalità sopra indicate e verificato le procedure per i reati di altro tipo.
Quindi l'OdV, dopo aver deciso in base alla Matrice (Tav. 1) la probabilità di commissione del reato potrà elencare, utilizzando la Tavola 2 il livello di Rischio di commissione del reato specifico; il tutto, prima di procedere ad un successivo intervento sulle procedure (*Specifici Protocolli*) al fine di migliorare le procedure in essere.

Valutazione finale del Rischio inteso come Rischio Residuo.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgere le proprie funzioni di monitoraggio e quindi nel verificare l'efficacia del Modello e delle procedure adottate dalla Società, alla fine di tutto il processo e all'atto della "Mappatura" del rischio di commissione dei reati, analizzando ogni reato contemplato dal decreto potrà distinguere tra:

1) reati che *non hanno possibilità* di essere commessi nel contesto aziendale;
2) reati per cui *esiste la possibilità* di essere commessi;

L'OdV a questo punto per quelli per cui *esiste la possibilità* di essere commessi dovrà valutare/revisionare il Rischio Finale di commissione che dovrà risultare accettabile.

Il *Rischio Finale* inteso come rischio residuo dovrà inoltre essere scomposto in:

1) Rischio finale riferito a organi apicali,
2) Rischio finale riferito a organi sottoposti.

In sostanza, quindi, partendo dalla matrice dei rischi e dei responsabili di funzione con gli stessi coinvolti e quindi dalle procedure e protocolli primari individuati, si è proceduti ad effettuare una iniziale procedura di infrazione analizzando lo stato esistente (As is analysis) vale a dire una stima delle misure già attuate dall'organizzazione per controllare i fattori di rischio e la valutazione quindi del rischio esistente (Risk Assessment), al fine di individuare la gestione dello stesso (Risk Management) e le azioni da compiere tramite l'applicazione di eventuali ulteriori specifici protocolli per impedire la commissione dei reati presupposto.
Tale individuazione andrà sottoposta al controllo successivo da parte del nominando Organismo di Vigilanza che, con la propria specifica "continuità di azione", potrà e dovrà vigilare e verificare le infrazioni effettive o potenziali rispetto agli individuati protocolli, al fine di proporre le eventuali integrazioni ed implementazioni successive del Modello all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

2 MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

L'individuazione delle specifiche aree di attività considerate a rischio e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, costituisce il punto di partenza concettuale della realizzazione del Modello. Sulla base delle sue risultanze sono identificate anche le misure interne preventive che il soggetto agente, se determinato a delinquere, deve violare per originare la responsabilità amministrativa sanzionabile con le norme del Decreto 231/2001.

La loro conoscenza preventiva costituisce, pertanto, elemento importante per qualunque soggetto responsabile operante nell'interesse della Società, poiché strumento di base per ogni possibile intervento preventivo di tutti gli organi interni.

L'art. 6 del Decreto 231/2001 prevede che il Modello di organizzazione e gestione ricomprenda prioritariamente l'analisi delle attività svolte nell'ambito dell'ente, al fine di individuare quelle che possono considerarsi esposte all'eventualità degli illeciti rilevanti, nel senso che all'interno del loro ambito operativo appare teoricamente possibile la commissione dei reati richiamati dal Decreto 231/2001.

Nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio, sono emerse come principalmente rilevanti, anche in termini di diretta connessione con lo specifico *business* della Società, le seguenti attività aziendali:

- attività che comportano rapporti con soggetti pubblici, pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, per quanto attiene alla loro potenziale ed astratta connessione con i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato (ad esempio, corruzione, malversazione, truffa ai danni dello Stato, etc.) e per i reati in materia ambientale;
- attività connesse alla gestione amministrativa e finanziaria (quali, ad esempio, la contabilità, il bilancio, etc.), per la loro potenziale ed astratta connessione con gli illeciti societari (ad es. false comunicazioni sociali, illecita ripartizione di utili, etc.);
- attività commerciali e finanziarie (la tesoreria, gli incassi e i pagamenti, etc.), per la loro potenziale ed astratta connessione con gli illeciti relativi alla ricettazione, al riciclaggio e all'autoriciclaggio;
- attività commerciali, per la loro potenziale ed astratta connessione con i reati contro l'industria e commercio;
- attività commerciali e amministrative, per la loro potenziale ed astratta connessione con i reati relativi alla c.d. corruzione privata;
- attività connesse all'utilizzo di sistemi informatici e/o telematici, per la loro potenziale ed astratta connessione con i reati informatici;
- attività connesse alla produzione industriale relativamente alla gestione del personale e degli ambienti di lavoro, per la loro potenziale ed astratta connessione con gli illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- attività connesse alla produzione industriale relativamente allo smaltimento dei rifiuti / scarti da lavorazione, ai connessi scarichi idrici ed emissioni di gas in atmosfera, per la loro potenziale ed astratta connessione con i reati c.d. ambientali;
- attività carattere educativo, ricreativo e formativo, che comportino contatti diretti e regolari con minori, connessi al "doposcuola" giornaliero riservato ai figli dei dipendenti,

relativamente al contatto continuativo con minori, per la loro potenziale ed astratta connessione con i reati contro la personalità individuale;

- attività connesse alla gestione del personale, per la loro potenziale ed astratta connessione con i reati relativi all'impiego di personale di paesi extracomunitari il cui soggiorno è irregolare.

All'interno delle citate aree di attività, di seguito specificamente analizzate, sono ravvisabili potenziali elementi di rischio o possibili spazi organizzativi che appaiono in grado, sia pure in un'ottica assolutamente ipotetica e potenziale, di consentire, attraverso apposite iniziative dolose (o, limitatamente ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, anche colpose) di potenziali soggetti agenti, la commissione di uno o più dei reati previsti dal Decreto 231/2001.

* * * * *

Premesso tutto quanto sopra, con pieno riferimento alle peculiarità aziendali della Società e della propria struttura organizzativa interna, le principali aree di attività sensibili, cioè potenzialmente a rischio di costituire ambito di commissione dei reati rilevanti, sono di seguito dettagliatamente riportate, distinte in base ai reati di volta in volta specificamente considerati.

LA VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO REATO

Sulla base delle attività di analisi e dai numerosi incontri effettuati con gli apicali, con i loro sottoposti, con le risorse umane interne e con i consulenti esterni della IN.CO.BIT. SUD Srl, è stata sinteticamente costruita la Tavola n. 3 che segue dove vengono esposti, per tipologia di reato, il grado di finale rischio che si assegna alle varie fattispecie di reato.

Nei successivi paragrafi, verranno riportati i dati che hanno comportato questa sintetica classificazione di rischio, ed in particolare verranno riportate sinteticamente:

- le attività effettuate in relazione ai potenziali reati,
- i principali soggetti coinvolti,
- i potenziali reati commettibili,
- i principali controlli esistenti,
- i protocolli da adottare ed i controlli da effettuare.

Tale attività di sintesi, quindi, potrà costituire una traccia importante anche per le successive attività di audit e controllo che dovrà effettuare l'Organismo di Vigilanza, per il suo "Programma di Attività" ed in generale per il suo ruolo di monitoraggio delle attività con il maggiore rischio reato, e di valutazione della adeguatezza del Modello: con la sua peculiare continuità di tale azione, l'OdV potrà e dovrà efficacemente revisionare ed aggiornare tale tabella rivedendo al rialzo o al ribasso le stime qui sinteticamente riportate anche suggerendo, ove necessitanti, gli aggiornamenti del Modello in merito ai protocolli da adottare per la limitazione del rischio rilevato.

Tav. 3 - Valutazione finale del Rischio Reato – Tabella di sintesi

Descrizione Reati ed Illeciti ex D. Lgs. 231/2001	Trascu-rabile T	Basso B	Medio M	Alto A
A **Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione** *(artt. 24 e 25 del Decreto)*; **Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** *(art. 25 decies del Decreto)*;			X	
B **Reati societari** *(art. 25 ter del Decreto)*;			X	
C **Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** *(art. 25 septies del Decreto e D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)*;			X	
D **Reati informatici e trattamento illecito di dati** *(art. 24 bis del Decreto)*;			X	
E **Reati di contraffazione** (art. 25/bis del Decreto); **Reati contro l'industria ed il commercio** (art. 25 bis 1 del Decreto); **Reati in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25 novies del Decreto);**			X	
F **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** *(art. 25 duodecies del Decreto);*		X		
G **Reati ambientali** *(art. 25 undecies del Decreto);*			X	
H **Reati tributari** *(art. 25/quinquesdecies del Decreto).*			X	

Altri Reati aventi tutti stima del rischio di accadimento TRASCURABILE o NULLO:				
➢ **Reati contro la personalità individuale** *(art. 25 quinquies del Decreto)* - **Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (*art. 25 quinquies del Decreto*);	**X**			
➢ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** *(art. 25 octies del Decreto)*;	**X**			
➢ **Reati di Autoriciclaggio** *(25 octies del Decreto);*	**X**			
➢ **Reati di pratiche di mutilazione** degli organi genitali femminili *(art. 25 quater 1 del Decreto);*	**X**			
➢ **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** *(art. 25 bis del Decreto)*;	**X**			
➢ **Reati ed illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato** *(art. 25 sexies del Decreto e art. 187 quinquies del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF)*;	**X**			
➢ **Reati transnazionali** *(artt. 3 e 10 L. 146/2006;*	**X**			
➢ **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** *(art. 25 quater del Decreto)* - **Reati di criminalità organizzata** *(art. 24 ter del Decreto)*;	**X**			
➢ **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** *(L. n. 39/2019 e art. 25/quaterdecis del Decreto 231/2001);*	**X**			
➢ **Contrabbando** *(D.Lgs. 75/2020 e art. 25/sexiesdecies del Decreto 231/2001);*	**X**			
➢ **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** *(D.Lgs.184/2021 e art. 25-*	**X**			

octies del Decreto 231/2001); ➢ **Turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente** *(Art. 24 Decreto 231/2001, Art. 353 e 353 bis c.p., L. 137/2023);* ➢ **Delitti contro il patrimonio culturale** *(Art. 25-septiesdecies Decreto 231/2001, artt. 518 bis – quaterdecies c.p.)* ➢ **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (*Art. 25-duodevicies Decreto 231/2001, art. 518-sexies e 518-terdecies c.p.)*	**X** **X** **X**			

Di seguito vengono riportate le singole tipologie dei reati esposti in tabella, con l'esposizione delle relative attività a rischio, dei principali soggetti coinvolti, dei presidi già esistenti e di quelli da adottare.

A. In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed assimilabili e ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato, nonché il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo della Società e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

- Corruzione per un atto di ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Tali reati contro la Pubblica Amministrazione, punibili anche nella forma della istigazione, sono previsti dagli articoli 318, 319, 320, 321, 322 e 322/bis cod. pen. ed assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo agli stessi contenuto nell'articolo 25 del Decreto 231/2001.

Essi sono realizzati dalla condotta di dare o promettere, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, danaro o altra utilità (i) per il compimento di un atto d'ufficio, (ii) per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio, e/o (iii) per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In particolare, la fattispecie prevista dall'art. 318 cod. pen. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Il

reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), invece, si realizza quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

L'attività delittuosa del funzionario pubblico potrà estrinsecarsi, sia in un atto d'ufficio (ad esempio il pubblico ufficiale accetta l'offerta di denaro per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio il pubblico ufficiale accetta denaro per garantire l'esito positivo di una operazione).

Appare opportuno, nell'ambito di questa breve analisi dei c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione, specificare che con riferimento alle ipotesi di corruzione, le sanzioni si applicano sia al corrotto che al corruttore.

Sempre con riguardo alla corruzione, l'art. 322/bis cod. pen. estende la qualifica di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio, a seconda dei casi) ai membri delle Comunità europee, ai funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente può derivare anche da delitti tentati (sempre che siano riconducibili a fattispecie previste nel Decreto 231/2001) e da concorso nei reati.

- Corruzione aggravata

Il reato di corruzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di cui sopra è aggravato, ai sensi dell'art. 319/bis cod. pen. quando la fattispecie criminosa illecita riguarda il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Il medesimo reato è aggravato, altresì, ai sensi dell'art. 319/ter cod. pen., qualora il fatto sia commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- Reati in tema di erogazioni pubbliche

Tali reati sono previsti e puniti dagli articoli 316/bis, 316/ter e 640/bis cod. pen. ed assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo agli stessi contenuto nell'art. 24 del Decreto 231/2001.

Tali fattispecie di reato mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, sia con riferimento al momento della erogazione, sia con riferimento al successivo momento della utilizzazione.

Le condotte punite, con riferimento al momento della erogazione, sono modellate sullo schema della truffa e consistono nell'ottenimento di erogazioni pubbliche per mezzo della utilizzazione di dichiarazioni o documentazioni false, o della omissione di informazioni dovute (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Relativamente al momento della utilizzazione, assume rilievo la mancata destinazione del

finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione (malversazione a danno dello Stato).

- Truffa ai danni dello Stato

Tale reato contro il patrimonio dello Stato è previsto e punito dall'articolo 640, comma 2, n. 1, cod. pen. ed assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 24 del Decreto 231/2001.

Esso è realizzabile dalla condotta di utilizzare artifizi e/o raggiri, esercitati verso le competenti autorità, al fine di ottenere un atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

Ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a gare o per l'ottenimento di autorizzazioni/licenze, potrebbero essere inserite informazioni non veritiere (supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'assegnazione dell'incarico o l'autorizzazione/licenza. In virtù di questo, l'Ente pubblico potrebbe decidere di affidare ingiustamente la commessa o concedere l'autorizzazione/licenza a soggetto non idoneo.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Tale reato contro l'amministrazione della giustizia è previsto e punito dall'articolo 377/bis del cod. pen. ed assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/decies del Decreto 231/2001.

La condotta incriminatrice individuata dalla fattispecie in discorso consiste nell'indurre a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci, davanti all'autorità giudiziaria, una persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Per assumere rilevanza penale, l'induzione deve essere attuata attraverso le modalità individuate dalla norma: violenza o minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o altra utilità.

L'elemento psicologico del reato *de quo* viene rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Con la Legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) sono state riformate le fattispecie di reati commessi da privati e pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La modifica di maggior rilievo, ai fini della presente trattazione, è quella concernente i delitti di concussione e corruzione. Inutile sottolineare la rilevanza che tale modifica ha determinato anche in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti, essendo le ipotesi criminose modificate presenti tra i reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare si tratta dei seguenti reati entrambi contenuto nell'art. 25 del decreto 231/2001:

- Concussione,
- Induzione indebita a dare o promettere utilità.

La riforma ha distinto quelle che erano le due ipotesi di una stessa condotta, disciplinata dall'art. 317 c.p., in due differenti fattispecie di reato: la concussione per costrizione ex art. 317 c.p.,

ovverosia la condotta del pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e la concussione per induzione, disciplinata dall'art. 319 quater c.p., che consiste nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L'innovazione principale della riforma, tuttavia, non è stata tanto in tale distinzione quanto piuttosto nell'introduzione della sanzionabilità del privato, che, nell'ambito della concussione per induzione, sia in qualche modo obbligato a svolgere l'attività criminosa e, quindi, paghi il pubblico ufficiale o consegni allo stesso qualche utilità di valore economico. In questo modo il privato, un tempo persona offesa del reato, oggi assume tale veste solo nella concussione per costrizione, divenendo, di contro, agente, al pari del pubblico ufficiale, nella concussione per induzione.

L'ente viene identificato come responsabile ogni qual volta la condotta concussiva per induzione si realizzi nonostante l'autore della stessa, apicale o subalterno dell'ente medesimo, abbia un deciso supporto psicologico aziendale e abbia la possibilità di comunicare ai superiori e colleghi quanto sta accadendo, essendo in tal modo nella condizione di poter resistere alle illecite richieste provenienti dal funzionario pubblico.

Alla luce di tali considerazioni, non si può che osservare che, mentre nella condotta di costrizione si richiede che il male alternativo che il concusso preferisce evitare scegliendo di dare o promettere l'indebito al pubblico ufficiale, sia un male ingiusto, e quindi l'abuso costrittivo consista in una vera e propria violenza o minaccia, viceversa, nel caso di induzione, il timore è dato dalla soggezione alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale abusi della sua qualità o funzione per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore. Questa è l'impostazione della giurisprudenza, che perviene alla distinzione tra concussione per costrizione e per induzione sulla base della diversa intensità dell'azione costrittiva.

* * * * *

DESCRIZIONE DELLE AREE-ATTIVITÀ A RISCHIO PER I REATI RILEVANTI

In relazione ai reati sopra indicati, si sono registrate le seguenti aree critiche comprendenti attività potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse.

Con riguardo alle tipologie di reato contro la Pubblica Amministrazione e reati assimilabili analizzate nella presente sezione, è risultato necessario enucleare quelle attività che per loro natura implicano rapporti diretti o indiretti con il personale delle istituzioni o degli enti pubblici o con altri soggetti che in ogni modo vi appartengano, nello svolgimento dei quali sono astrattamente concepibili, nella gestione dei relativi rapporti che possono instaurarsi, comportamenti suscettibili di costituire elementi di un teorico fatto di reato rilevante.

1. <u>Attività che implicano, in generale, un rapporto diretto o indiretto con pubblici uffici, organi ispettivi e/o Enti pubblici</u>

Tali attività comprendono tutti i rapporti che IN.CO.BIT. SUD Srl intrattiene, per lo più ordinariamente, con la Pubblica Amministrazione nella gestione societaria. In generale, le suddette attività riguardano tutti gli eventuali o periodici rapporti e contatti con l'Amministrazione Finanziaria

(Agenzie delle Entrate, Guardia di Finanza, Commissioni Tributarie, Equitalia ecc.), la Camera di Commercio, le Amministrazioni Regionali, le Amministrazioni Provinciali, le Amministrazioni Comunali, gli uffici territoriali dell'Agenzia Regionale di protezione ambientale (ARPAM), le ASL, gli uffici territoriali INPS/INAIL/Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Giudiziaria, ecc..

2. <u>Attività che implicano, in generale, un rapporto diretto o indiretto con funzionari di Enti pubblici</u>

Tali attività riguardano gli aspetti e i rapporti relativi all'acquisizione di informazioni e la presentazione di domande per richiesta di finanziamenti pubblici a fondo perduto, o che comportino altri benefici di carattere economico per la Società (es. credito d'imposta ecc.).

Principali attività a rischio	**Principali soggetti coinvolti**	**Potenziali Reati**	**Principali controlli esistenti**	**Principali controlli da adottare**
Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per l'invio delle dichiarazioni fiscali, per comunicazioni di variazione dati, per la richiesta di eventuali chiarimenti (Agenzia delle Entrate); in caso di verifiche fiscali (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza); in caso di gestione di eventuali contestazioni (Agenzia delle Entrate, Commissioni Tributarie, Equitalia), ecc.	- Presidente, - Consiglieri delegati, - Responsabile area amm.va, - Consulenti esterni	-Truffa, corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, altri Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto); -Reati di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto); - Reati in tema di erogazioni pubbliche	- adozione di un sistema certificato di gestione per la Qualità, sulla base delle norme UNI EN ISO 9001:2015. Sulla base di tale Sistema di Gestione sono stati realizzate prescrizioni, istruzioni operative, regole di comportamento e di monitoraggio, nonché procedure di gestione dei processi aziendali; - applicazione delle linee guida sulla Responsabilità Sociale delle organizzazioni sulla base delle norme UNI EN ISO 26001:2020, nonché delle norme internazionali di Responsabilità sociale conformi alla SA 8000:2014; - sulla base di tale Sistema di Gestione e norme sono state realizzate prescrizioni, istruzioni operative, regole di comportamento e di monitoraggio, nonché procedure di gestione dei processi aziendali; - condivisione di tutte le scelte strategiche ed operative tra le varie funzioni aziendali coinvolte, i responsabili di funzione, gli Amministratori; - apposita procedura autorizzativa per gli acquisti; - monitoraggio, in ordine alla sostanziale coincidenza/ riconciliazione dei flussi finanziari in uscita (acquisti) e di quelli in entrata (incassi) e da parte dell'ufficio	- istituzione di specifiche previsioni del Codice Etico e sua diffusione al personale; - esplicita previsione tra i principi etici ed operativi del divieto assoluto di pratiche corruttive o anche solo collusive in via generale, nonché di pratiche fraudolente; - diffusione o comunque adeguata conoscibilità del Modello, ivi compreso il Codice Etico, verso tutti i dipendenti, *partners*, collaboratori e consulenti della Società; - contrattualizzazione di tutti i rapporti con i professionisti dell'azienda: all'interno di tali contratti di consulenza e di collaborazione, deve esserci la esplicita previsione di apposite clausole con le quali (i) viene espressamente vietata ogni forma di pratica corruttiva, anche se nell'interesse della Società, e (ii) il consulente o il collaboratore accetta il Modello impegnandosi anche al rispetto dei precetti contenuti nel Decreto 231/2001; - controlli sull'attività svolta con la P.A. anche attraverso la previsione di specifici flussi informativi verso l'O.d.V. in merito ai rapporti più significativi; - controlli sull'attività svolta, per conto della Società, da parte dei collaboratori esterni e dei consulenti, ed in particolare della congruità dei corrispettivi pagati; - distinzione e separazione soggettiva tra chi predispone e gestisce ogni documentazione di natura amministrativa da presentare alla Pubblica Amministrazione e agli Enti di controllo e chi con questi ultimi intrattiene rapporti; - distinzione e separazione soggettiva tra
Rapporti con la Camera di Commercio per l'invio ed il deposito della documentazione societaria (bilanci, verbali, etc.).	- Presidente, - Consiglieri delegati, - Responsabile area amm.va			
Rapporti con ASL, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro ed altre P.A. per aspetti relativi al personale ed alla salute e sicurezza del lavoro o con altri Enti pubblici per la gestione della Società.	- Presidente, - Consiglieri delegati, - Responsabile area amm.va, - Consulenti esterni			
Rapporti con ARPAM, amm.ne Regionale, Amm.ne Provinciale e Comunali, ed altre P.A. ed Enti di controllo, per aspetti di carattere ambientale e relativi alla trasmissione di tutte le informazioni e della documentazione obbligatoria.	- Presidente, - Consiglieri delegati, - Responsabile area amm.va, - Consulenti esterni			
Rapporti con pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria in caso di contenziosi civili,	- Presidente, - Consiglieri delegati, - Responsabile area			

penali o amministrativi.	amm.va, - Consulenti esterni		amministrativo; - esecuzione della quasi totalità dei pagamenti dei consulenti, e dei fornitori esterni attraverso bonifico bancario; - esecuzione dei pagamenti degli stipendi ai dipendenti attraverso bonifico bancario; - predisposizione da parte di professionisti/società di consulenza esterni di tutta la documentazione e delle certificazioni inerenti alle misure agevolative previste e richieste (crediti di imposta).	chi predispone e gestisce ogni documentazione di natura commerciale da presentare alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti territoriali, e chi con questi ultimi intrattiene rapporti; - previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale; - verifica da parte dell'ufficio amministrativo che la documentazione predisposta da professionisti/società di consulenza esterni inerente le misure agevolative a cui la società ha chiesto la fruizione, sia formalmente rispondente con quanto previsto dalla normativa vigente per le agevolazioni richieste: in particolare per crediti di imposta.
Rapporti con la P.A. per aspetti societari e per aspetti legati a richieste di finanziamenti pubblici a fondo perduto o per l'ottenimento di crediti d'imposta o altri benefici economici	- Presidente, - Consiglieri delegati, - Responsabile area amm.va, - Consulenti esterni			
Valutazione Rischio: MEDIO				

B. In relazione ai reati societari

DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati societari richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo della Società e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio rilevate.

- Impedito controllo

Tale reato è previsto dall'articolo 2625 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste in una condotta commissiva od omissiva, con la quale gli amministratori impediscono il controllo dei dati societari da parte del collegio sindacale, dei soci e della società di revisione. Ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, rileva unicamente il secondo comma dell'articolo 2625 cod. civ. in oggetto; infatti la condotta prevista dal primo comma non integra una ipotesi di reato ma solo di illecito amministrativo (sanzionato nei confronti del suo autore in via amministrativa).

Inoltre, occorre ricordare che il reato in esame si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso, direttamente o in correità con altri soggetti, dagli amministratori (c.d. reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore o (ii) da un terzo o suo subordinato su indicazione o in correità con l'amministratore stesso.

Infine, si deve necessariamente tenere conto dell'interpretazione data a tale articolo dalla Suprema Corte, secondo la quale, ai fini del reato di cui all'articolo 2625 cod. civ., rileva "*ogni tipo di comportamento che si risolva in un diniego o attui un'opera diretta ad ostacolare la ricerca o a stornare l'attenzione*".

- Illecita influenza della assemblea

Tale reato è previsto dall'articolo 2636 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta di chi, tramite atti simulati o fraudolentemente ed allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, determina la maggioranza in assemblea. Al riguardo, si deve ricordare che, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, rileva unicamente il caso in cui la suddetta fattispecie di reato sia stata realizzata nell'interesse, esclusivo o parziale, della società (cfr. articolo 5 del Decreto 231/2001).

Infine, si segnala che il reato in esame non si configura nel caso in cui, anche in assenza degli atti simulati e fraudolenti, la maggioranza in assemblea sarebbe stata ugualmente raggiunta.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Tale reato è previsto dall'articolo 2638 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori, i quali, falsificando o omettendo le comunicazioni dovute, ostacolano l'attività delle autorità di vigilanza. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso, direttamente o in correità con altri soggetti, dagli amministratori, direttori generali, dirigenti proposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (c.d. reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore, o direttore generale, o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, o (ii) da un terzo o loro subordinato su indicazione o in correità con uno dei medesimi soggetti.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Tale reato è previsto dall'articolo 2628 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali, anche per interposte persone, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali della società o della sua controllante. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso, direttamente o in correità con altri soggetti, dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore, o (ii) da un terzo o suo subordinato su indicazione o in correità con il medesimo amministratore.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori

Tale reato è previsto dall'articolo 2629 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali effettuino riduzioni del capitale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge e cagionando danno ai creditori sociali. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori (reato

proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società.

- Formazione fittizia del capitale

Tale reato è previsto dall'articolo 2632 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta degli amministratori e dei soci i quali formino o aumentino fittiziamente il capitale nominale attraverso l'attribuzione di azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori e soci (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società (la condotta dei soci può a tale riguardo rilevare solo nel caso in cui esercitino una attività di amministrazione e direzione, anche di fatto, della società).

- Indebita restituzione dei conferimenti

Tale reato è previsto dall'articolo 2626 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Tale reato è previsto dall'articolo 2627 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve che non possono per legge essere distribuite. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Tale reato è previsto dall'articolo 2633 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta dei liquidatori i quali ripartiscano i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tale

reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dai liquidatori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più dei liquidatori (in caso di liquidazione della società e di loro nomina).

- Corruzione tra privati

Tale reato è previsto dall'articolo 2635 c.c. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nel compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la corruzione (dare o promettere denaro o altra utilità) sia posta in essere da uno o più esponenti della società.

Dal 14 aprile 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 38/2017 che ha comportato una integrazione dei casi di corruzione privata con conseguente modifica al codice civile (modifica art. 2635 e introduzione art. 2635 bis c.c. e art. 2635 ter c.c.) e alla norma sulla responsabilità degli enti D. Lgs. 231/2001 (modifica art. 25 ter). Integrato dalla Legge 3/2019.

I punti fondamentali su cui è intervenuto il D. Lgs. n. 38/2017, sono:

- ✓ estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie penale a qualsiasi "ente privato";
- ✓ previsione di un ampliamento della categoria dei soggetti punibili (ricomprendendo anche quanti all'interno degli enti esercitano funzioni direttive);
- ✓ eliminazione del riferimento alla causazione di un "nocumento alla società";
- ✓ ampliamento delle condotte sanzionabili (è punita anche la mera "sollecitazione" a delinquere);
- ✓ punizione dell'istigazione alla corruzione;
- ✓ inasprimento delle sanzioni pecuniarie per l'ente, prevedendo anche l'applicazione di quelle interdittive.

Tale Decreto Legislativo 38/2017 interviene, come detto, anche sul testo dell'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01 in relazione alle sanzioni in materia di reati societari previsti dal codice civile, la cui lettera s-bis), è sostituita prevedendo che per il delitto di corruzione tra privati nei casi di cui al co. 3, art. 2635 c.c., venga disposta a carico dell'ente, nel caso in cui il corruttore sia un soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente stesso, una sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (precedentemente la sanzione era inferiore e ricompresa tra 200 e 400 quote).

- Istigazione alla corruzione tra privati

Tale reato è previsto dall'articolo 2635-bis c.c. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Connesso al reato precedente relativo alla corruzione tra privati, nelle ipotesi del tentativo di corruzione effettuato per interposta persona, è stato introdotto dal D. Lgs. 38/2017 e modificato dalla Legge 3/2019.

Per il delitto di istigazione alla corruzione tra privati, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

- False comunicazioni sociali

Tali reati sono previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori) cod. civ. ed assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo agli stessi contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Essi consistono, sinteticamente, nelle condotte di falsificazione di bilanci e relazioni e comunicazioni sociali previste dalla legge.

I reati di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ. si caratterizzano per il fatto di rilevare solo se commessi, direttamente o in correità con altri soggetti, dagli amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori (c.d. reati propri). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o liquidatore, o (ii) da un terzo o un loro subordinato su indicazione o in correità con i medesimi soggetti (amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o liquidatore).

Dal 14 giugno 2015 è entrata in vigore la nuova disciplina sul reato di false comunicazioni sociali, a seguito dell'emanazione della Legge 27/05/2015, n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio": con tale norma, le false comunicazioni sociali hanno cambiato radicalmente impostazione.

Si è infatti passati da un sistema binario assai blando, che puniva il falso in bilancio, ora come contravvenzione, ora come delitto procedibile a querela di parte (impostazione attuata dalla riforma del 2002), ad un regime punitivo assai più severo che concepisce tale tipologia di reati come delitti perseguibili d'ufficio (ad eccezione delle sole false comunicazioni sociali delle società non fallibili, per cui è richiesta la querela della persona offesa).

Più correttamente, si dovrebbe parlare di reati di false comunicazioni sociali; infatti, la recente riforma ha di fatto sradicato completamente il previgente sistema basato su due fattispecie, delle quali una (quella prevista dal vecchio art. 2621 c.c.) strutturata come reato di pericolo e punita come contravvenzione, l'altra (quella disciplinata dal successivo art. 2622) strutturata come reato di danno, punibile a querela della persona offesa (salvo i casi in cui il mendacio era riferibile a una società quotata, ove la procedibilità era d'ufficio).

Le nuove fattispecie. Con il nuovo sistema del mendacio societario si possono ora distinguere quattro diverse fattispecie, che si differenziano in base agli elementi costitutivi e al regime sanzionatorio; in particolare, si tratta del falso in bilancio delle seguenti tipologie societarie:
- società non quotate;

- società non quotate con l'attenuante della "lieve entità";

- società non fallibili;

- società quotate nei mercati nazionali e comunitari.

Trattasi, in sostanza, di una riforma che va in controtendenza rispetto a quella del 2002 (quest'ultima, peraltro; interessante l'intero titolo XI del codice civile, rubricato "Disposizioni penali in materia di società e di consorzi"), apportando un sensibile inasprimento del sistema sanzionatorio, interamente strutturato su ipotesi delittuose.

Il falso in bilancio ordinario. L'art. 2621 c.c., così come sostituito dall'art. 9, comma 1 della Legge 69/2015, disciplina il delitto di false comunicazioni sociali; la nuova fattispecie, che opera in via ordinaria, in quanto non si rendono applicabili le disposizioni degli articoli successivi, viene ripresentata con una struttura alquanto semplificata rispetto alle precedenti formulazioni, constando di due soli commi: il primo comma indica gli elementi costitutivi della nuova fattispecie delittuosa, per la quale viene prevista la pena della reclusione da 1 a 5 anni; il secondo reca la precisazione (già presente nelle pregresse formulazioni) che la stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Le attenuanti speciali. L'art. 2621-bis c.c., inserito dall'art. 10, comma 1 della Legge 69/2015, contempla un'attenuante speciale (per cui è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni), ricollegata direttamente alla fattispecie ordinaria di cui all'art. 2621, che opera, fatta salva la ricorrenza di un reato più grave, in due diverse circostanze:

• quando il mendacio societario riguarda fatti di "lieve entità", tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;

• quando il mendacio societario riguarda società "non fallibili", con la precisazione che, in tal caso, il reato è perseguibile a querela della persona offesa, indentificata dalla norma stessa nella società, nei soci, nei creditori, ovvero nei altri destinatari delle comunicazioni sociali.

La "particolare tenuità del fatto". L'art. 2621-ter c.c., anch'esso inserito dall'art. 10, comma 1 della Legge 69/2015, riporta una norma rivolta al giudice il quale, nel valutare la "non punibilità per particolare tenuità del fatto", di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice deve valutare, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

L'art.131-bis c.p. prevede, per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, l'esclusione dalla punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Di conseguenza, i criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di "particolare tenuità" del fatto sono sostanzialmente due, uno di carattere oggetti e l'altro soggettivo:

• la particolare tenuità dell'offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo;

• la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).

Pertanto, in presenza di violazioni contabili reiterate negli anni e quindi di falsi in bilancio commessi per più esercizi, non sarà possibile invocare l'esimente in questione. In ogni caso, la causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto" scatta dopo un effettivo accertamento della responsabilità a carico dell'indagato e non in modo automatico.

Il falso in bilancio delle società quotate. L'art. 2622 c.c., come sostituito dall'art. 11, comma 1 della Legge 69/2015, disciplina le false comunicazioni sociali delle società quotate in borsa; detta ipotesi non costituisce più, pertanto, aggravante speciale del reato di false comunicazioni sociali a danno di società, soci o creditori, ma acquista una propria autonomia normativa. In realtà, la struttura del delitto è pressoché identica a quella del nuovo art. 2621 c.c., salvo che per l'oggetto materiale del reato (documenti di società quotate in mercati regolamentati italiani o comunitari) e per l'entità della reclusione prevista nella misura da 5 a 8 anni; non sono, in tal caso, previste attenuanti speciali di sorta.

Le modifiche al falso in bilancio impattano sulla disciplina delle responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001.

In caso di condanna, per effetto delle modifiche operate dalla legge n. 69/2015, nei confronti dell'ente trovano dunque applicazione le seguenti sanzioni pecuniarie:

- Da 200 a 400 quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.;
- Da 100 a 200 quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2621 bis c.c.;
- Da 400 a 600 quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c..

La modifica di maggior rilievo, tuttavia, concerne l'ambito applicativo della disposizione che, nella formulazione previgente, restringeva il novero ai reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposto dagli obblighi inerenti la loro carica. Il nuovo testo dell'art. 25-ter, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie del D. Lgs. 231/2001, si limita invece a disporre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie "in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile", stabilendone l'entità.

Nella nuova formulazione, dunque, è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di "interesse" della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguente sanzionatorie per l'ente e, infine, ai criteri di imputazione oggettiva dell'illecito.

Altri reati residuali che rientrano nel novero dei reati societari, per società quotate o emittenti strumenti finanziari presso il pubblico o soggette a controllo pubblico, sono l'aggiotaggio e l'omessa comunicazione del conflitto di interesse degli amministratori. Tali reati non riguardano la realtà della IN.CO.BIT. SUD Srl.

Con l'art. 54 del Decreto 19/2023 sono entrati tra i reati societari anche le false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare: si tratta dell'atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera. Anche in questo caso, tale reato non appare potenzialmente riguardare la realtà della IN.CO.BIT. SUD Srl.

* * * * *

DESCRIZIONE DELLE AREE-ATTIVITA' A RISCHIO PER I REATI RILEVANTI

In relazione ai reati sopra indicati, si sono registrate le seguenti aree critiche comprendenti attività aziendali potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici

comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti aziendali ricoperti.

Con riguardo alle tipologie di reati societari analizzate nella presente sezione, è risultato necessario riassumere tutte le attività ed i soggetti coinvolti nella realizzazione di operazioni straordinarie concernenti la Società, il suo patrimonio, il suo capitale e la sua gestione economico-finanziaria, nonché nella redazione, o nella previa disposizione, dei bilanci e delle relative poste qualificanti, muovendo dunque dalle rilevazioni o dalle quantificazioni e contabilizzazioni dei dati fino all'approvazione del bilancio stesso e delle relative relazioni accompagnatorie, in modo da individuare eventuali spazi procedurali in grado di consentire teoricamente, in virtù dell'assenza di riscontri delle azioni, il possibile compimento dei relativi reati.

1. Attività amministrative – finanziarie e predisposizione del bilancio

Tale area di attività comprende essenzialmente la gestione di tutti gli aspetti contabili e amministrativi della Società, la redazione del bilancio e della relativa nota integrativa, nonché degli altri documenti contabili ed amministrativi della Società, e tutte le operazioni di natura societaria sia ordinaria che straordinaria.

2. Attività commerciali

In quest'ambito è ricompresa altresì l'attività connessa all'acquisizione di commesse/appalti/contratti/addendum contrattuali per forniture di beni e servizi, da parte di committenze private.

Principali attività a rischio	Principali soggetti coinvolti	Potenziali Reati	Principali controlli esistenti	Principali controlli da adottare
Attività connesse alla gestione contabile della Società.	- Responsabile area amm.va, - Consulenti esterni	- False Comunica-zioni Sociali	- Condivisione di tutte le scelte strategiche ed operative tra le varie funzioni aziendali coinvolte e i Consiglieri delegati; - Autorizzazione e firma dei Consiglieri delegati o del Presidente in relazione alle principali operazioni poste in essere dalla Società in ordine ai poteri statutari; - Adozione di procedure amministrative relative all'approvvigionamento, già a partire dagli ordini, con controllo documentale della corrispondenza degli ordini con i documenti contabili e fiscali, prima di procedere alla validazione che, comunque, precede la fase autorizzativa e quindi il pagamento; - Previsione di minima movimentazione di contanti con utilizzo quasi	- Esplicita previsione tra i principi etici ed operativi di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti e partners coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, della nota integrativa, del rendiconto finanziario della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni previste dalla legge ed in particolare dell'obbligo di redazione dei documenti contabili secondo trasparenza, verità e correttezza; - diffusione o comunque adeguata conoscibilità del Modello, ivi compreso il Codice Etico, verso tutti i dipendenti, *partners*, collaboratori e consulenti della Società; - diversificazione delle figure addette alla predisposizione ed elaborazione dei dati contabili sulla base delle diverse aree (ciclo attivo, ciclo passivo, controllo/ riconciliazione incassi e pagamenti); individuazione precisa soggettiva del personale che gestisce e conserva ogni documentazione contabile, finanziaria e
Attività di inserimento dei dati e delle informazioni contabili e finanziarie, relative alle operazioni poste in essere dalla Società, nel sistema informatico di archiviazione e conservazione degli stessi dati ed informazioni.	- Responsabile area amm.va, - Consulenti esterni			
Attività connesse alla quantificazione, valutazione e valorizzazione dei dati economici, contabili e finanziari necessari per la formazione delle chiusure contabili infrannuali e delle poste del bilancio di verifica e del bilancio d'esercizio.	- Presidente, - Consiglieri delegati, - Responsabile area amm.va, - Consulenti esterni, - Revisore legale, - Collegio Sindacale			
Attività connesse alla	- Consiglio di			

redazione del bilancio, della nota integrativa e delle altre comunicazioni previste dalla legge.	Amministrazione, - Responsabile area amm.va, - Consulenti esterni, Revisore legale, - Collegio Sindacale.		esclusivo di mezzi di pagamento bancari (bonifici, carte di credito ecc.), sia per il pagamento di fornitori, che di consulenti, che di dipendenti; - il responsabile amministrativo effettua un set prestabilito di controlli sulle singole poste contabili da presentare agli Amministratori e da questi al consiglio di Amministrazione; - procedura di monitoraggio in ordine alla sostanziale conformità o compatibilità tra il bilancio di esercizio in chiusura ed i bilanci degli esercizi precedenti con riscontro in nota integrativa di eventuali differenze; - procedura di monitoraggio e riconciliazione in ordine a tutti i pagamenti effettuati in relazione ad imposte comunali/erariali, contributi previdenziali/assistenziali, ritenute di acconto ecc.; - distinzione e separazione soggettiva tra chi predispone e gestisce ogni documentazione di natura commerciale da presentare alle società committenti, e chi con questi ultimi intrattiene rapporti; - Condivisione delle scelte tecniche afferenti la corretta applicazione dei principi contabili fra il consulente esterno, il responsabile amministrativo ed il consiglio di amministrazione; - Validazione da parte del Collegio Sindacale della corretta applicazione dei principi contabili; - Controlli sulla gestione e sulla documentazione contabile ed amministrativa da parte del Collegio Sindacale; - Controlli delle situazioni contabili di periodo da parte del Collegio Sindacale.	patrimoniale della Società e del personale che invece provvede alla relativa predisposizione documentale; - costituzione di un programma di informazione - formazione periodica dei dipendenti sulle regole in tema di reati/illeciti amministrativi in materia societaria; - trasmissione periodica dei risultati delle attività svolte dall'OdV agli amministratori (ed al collegio sindacale); - formalizzazione delle periodiche rendicontazioni in ordine all'attività svolta da parte dell'Organo Amministrativo e del personale apicale nei confronti dell'OdV; - istituzione di riunioni e confronti periodici tra Organo Amministrativo, Responsabile amministrato (collegio sindacale) ed OdV, anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di bilancio e normativa societaria da parte degli amministratori, del management, dei consulenti, collaboratori e dei dipendenti; - diffusione del Modello presso i consulenti esterni incaricati; - contrattualizzazione di tutti i rapporti con i professionisti dell'azienda: all'interno di tali contratti di consulenza e di collaborazione, deve esserci la esplicita previsione di apposite clausole con le quali (i) viene espressamente vietata ogni forma di pratica corruttiva, anche se nell'interesse della Società, e (ii) il consulente o il collaboratore accetta il Modello impegnandosi anche al rispetto dei precetti contenuti nel Decreto 231/2001; (iii) i contraenti/ consulenti accettano il Modello impegnandosi al rispetto dei precetti contenuti nel Decreto 231/2001; - controlli sull'attività svolta, per conto della Società, da parte dei collaboratori esterni e dei consulenti, ed in particolare della congruità dei corrispettivi pagati; - definizione di una procedura di monitoraggio in ordine alla sostanziale coincidenza/riconciliazione dei flussi finanziari in uscita e di quelli in entrata; - previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.
Attività connesse ad una puntuale richiesta di informazioni o documenti all'organo amministrativo da parte dei soci o di organi di vigilanza.	- Presidente, Consiglieri delegati, - Responsabile area amm.va.	- Impedito controllo		
Attività connessa alla messa a disposizione (a favore di organi di vigilanza e dei soci) di documentazione ed informazioni rilevanti.	- Presidente, Consiglieri delegati, - Responsabile area amm.va.			
Attività connesse alla predisposizione dei documenti e diffusione delle informazioni da fornire precedentemente ad una assemblea dei soci.	- Presidente, Consiglieri delegati, - Responsabile area amm.va.	- Illecita influenza della assemblea		
Attività connesse alla redazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci e del relativo ordine del giorno.	- Presidente CdA, - Responsabile area amm.va.			
Attività connesse alla redazione del verbale dell'assemblea dei soci.	- Consiglio di Amministrazione, - Responsabile area amm.va.			
Attività connesse alla predisposizione di documenti ed alla trasmissione alle Autorità pubbliche di vigilanza delle informazioni da fornire per disposizione di legge da parte della Società e relative attività di relazione diretta con tali Autorità.	- Presidente, Consiglieri delegati, - Responsabile area amm.va, - Consulenti esterni.	- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;		
Attività di relazione diretta e/o contatto personale connesse alla gestione e conservazione da parte della Società della documentazione da fornire ad Autorità pubbliche di vigilanza.	- Presidente, Consiglieri delegati, - Responsabile area amm.va, - Consulenti esterni.			
Attività connesse alla sottoscrizione, totale o parziale, da parte della Società, di aumenti di capitale sociale della medesima Società	- Consiglio di Amministrazione; - Responsabile area amm.va, - Collegio Sindacale.	- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società		

Attività connesse all'acquisto da parte della Società, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote della medesima Società	- Consiglio di Amministrazione; - Responsabile area amm.va, - Collegio Sindacale.	controllante		
Attività connesse alla proposta ed esecuzione di operazioni di riduzione del capitale sociale da parte della Società in violazione di disposizioni di legge e con danno per i creditori.	- Consiglio di Amministrazione; - Responsabile area amm.va, - Collegio Sindacale.	- Operazioni in pregiudizio dei creditori		
Attività connesse alla proposta ed esecuzione di operazioni di fusione da parte della Società in violazione di disposizioni di legge e con danno per i creditori.	- Consiglio di Amministrazione; - Responsabile area amm.va, - Collegio Sindacale.			
Attività connesse alla proposta ed esecuzione di operazioni di scissione da parte della Società in violazione di disposizioni di legge e con danno per i creditori.	- Consiglio di Amministrazione; - Responsabile area amm.va, - Collegio Sindacale.			
Attività connesse alla emissione e sottoscrizione di azioni o quote sociali nei casi di aumento del capitale sociale da parte della Società.	- Consiglio di Amministrazione; - Responsabile area amm.va, - Collegio Sindacale.	- Formazione fittizia del capitale		
Attività connesse alla sottoscrizione reciproca di azioni o quote con altra società, da parte della Società.	- Consiglio di Amministrazione; - Responsabile area amm.va, - Collegio Sindacale.			
Attività connesse alla sopravvalutazione da parte della Società dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.	- Consiglio di Amministrazione; - Responsabile area amm.va, - Collegio Sindacale.			
Attività connesse alla sottoscrizione di azioni o quote sociali nei casi di aumento del capitale sociale.	- Consiglio di Amministrazione; - Responsabile area amm.va, - Collegio Sindacale.	- Indebita restituzione dei conferimenti		
Attività connesse al richiamo dei decimi mancanti.	- Consiglio di Amministrazione; - Responsabile area amm.va, - Collegio Sindacale.			
Attività connesse alla ripartizione di utili, acconti su utili o di riserve da parte	- Consiglio di Amministrazione; - Responsabile area	- Illegale ripartizione degli utili e		

della Società.	amm.va, - Collegio Sindacale.	delle riserve		
Attività connesse alla predisposizione di rappresentazioni contabili non veritiere sulla base delle quali l'assemblea dei soci della Società delibera la ripartizione di utili o riserve.	- Consiglio di Amministrazione; - Responsabile area amm.va, - Collegio Sindacale.			
Attività connesse al pagamento dei creditori sociali in sede di liquidazione della Società (eventuale).	- Consiglio di Amministrazione; - Liquidatore (ove nominato); - Responsabile area amm.va, - Collegio Sindacale, - Soci	- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori		
Attività connesse alla ripartizione dei beni sociali tra i soci in sede di liquidazione della Società (eventuale).	- Consiglio di Amministrazione; - Liquidatore (ove nominato); - Responsabile area amm.va, - Collegio Sindacale, - Soci			
Attività di carattere commerciale ed altre attività connesse ai rapporti con terzi (persone fisiche e società) nell'ambito delle acquisizione di commesse/appalti/contratti /addendum contrattuali per forniture di beni e servizi, da parte di committenze private	- Presidente, Consiglieri delegati, - Responsabile area commerciale; - Responsabile amministrativa	- Corruzione tra privati; - Istigazione alla corruzione tra privati		
Valutazione Rischio: MEDIO				

C. In relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro

DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente, i reati derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio rilevate.

- Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Tali reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono previsti e puniti dagli articoli 589 e 590, comma 3, cod. pen. ed assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 25/septies del Decreto 231/2001.

L'omicidio colposo, in particolare, consiste, ai sensi dell'art. 589 cod. pen., nel fatto di chi, per colpa, cagiona la morte di un altro uomo. Tale reato, pertanto, sussiste in tutti quei casi in cui l'agente compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona, ma senza dolo cioè senza la volontà di uccidere e senza la volontà di cagionare l'evento da cui deriva la morte.

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime richiamato dal Decreto 231/2001, invece, previsto dall'art. 590, comma 3, cod. pen., si differenzia da quello di omicidio colposo soltanto con riferimento all'evento cagionato, che in tale caso non è la morte ma le lesioni gravi o gravissime della persona (ai sensi dell'art. 583 cod. pen., una lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; una lesione è, invece, gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, oppure la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso).

L'art. 25/septies del Decreto 231/2001 precisa che la condotta colposa caratterizzante le due tipologie di illecito sopra richiamate deve essere commessa con violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il 20 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge di conversione (Legge n. 215), con modifiche, del DL n. 146 che integra e modifica il Decreto Legislativo 81/2008 – Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro. Tale integrazione ha posto maggiormente il focus sulle attività di vigilanza degli Enti, sul lavoro irregolare, sulle figure dei preposti e sulla formazione obbligatoria.

* * * * *

DESCRIZIONE DELLE AREE-ATTIVITA' A RISCHIO PER I REATI RILEVANTI

Con riguardo alle tipologie di reati in materia di sicurezza sul lavoro analizzate nella presente sezione, si fa presente che le attività a rischio possono inquadrarsi con riferimento a qualsiasi attività commissiva o omissiva che (i) comporti una violazione di norme antinfortunistiche e/o sulla igiene e sicurezza sul lavoro, a seguito della quale derivi un omicidio o una lesione personale grave o gravissima e che (ii) sia tale da soddisfare un interesse dell'ente o da procurare all'ente medesimo un vantaggio.

Si tratta, in linea teorica, di attività potenzialmente riferibili alla totalità delle attività dell'ente dal momento che soggetto attivo dei reati medesimi può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione del lavoro. Tale soggetto può individuarsi, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti eventualmente destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché in generale nei medesimi lavoratori.

In relazione ai rischi di cui sopra, è stato adottato da parte di IN.CO.BIT. SUD Srl il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), all'interno di un più ampio sistema di sicurezza aziendale che prevede, al suo interno, da un lato, specifiche procedure operative di lavoro (misure di sicurezza e prevenzione) finalizzate, per lo meno, a ridurre i rischi di infortuni sul lavoro e, dall'altro, un piano di informazione e formazione dei lavoratori. Risulta altresì approvato l'Organigramma relativo alla salute e sicurezza del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, riportato sui DVR - documento di valutazione dei rischi.

La società opera in un unico sito di dimensioni rilevanti, nella zona industriale di Ascoli Piceno: la società è nata dalla cessione della business unit "Oil & Marine" della Manuli Hydraulics Italia. Al riguardo è significativa la presenza, nella neocostituita realtà aziendale, delle risorse umane che hanno operato nella medesima realtà produttiva per decenni, avendo quindi acquisito esperienza e conoscenza approfondite anche in relazione alla realtà procedurale molto stratificata adottata storicamente dalla Manuli.

Esiste un sistema di gestione della sicurezza, ormai rodato da anni sebbene non ancora certificato, contraddistinto dalla presenza ed attuazione condivisa di programmi di autocontrollo per gli impianti ed i macchinari, peraltro affidati a terze società a ciò incaricate.

Con riferimento, quindi, all'individuazione delle attività a rischio astrattamente riscontrabili nel contesto di IN.CO.BIT. SUD Srl, si rileva che tali attività, nelle loro specifiche e potenziali modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrispondono, di fatto, a quelle risultanti dalla valutazione dei rischi lavorativi effettuata, ai sensi dell'art. 28 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, da IN.CO.BIT. SUD Srl e contenute nei relativi Documenti sulla Valutazione dei Rischi (che devono intendersi, per tali fini, parte integrante del presente Modello).

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità e delle relative aree di rischio per l'ente, è quindi rappresentato, in estrema sintesi, dalla mancata adozione (con riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa della Società) di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche sulla base della normativa vigente, nonché nel mancato rispetto delle regole di sicurezza che l'ente si è dato con riferimento alle predette e già valutate situazioni a rischio.

A tale proposito, in connessione con lo specifico contesto normativo del Decreto 231/2001 in relazione al quale, come già detto, la Società potrebbe essere sanzionata in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose derivanti dalla violazione delle norme vigenti in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, si sono registrate le seguenti attività dell'ente potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti ricoperti.

Attività connesse alla predisposizione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione ivi richiamate, nonchè tutte le attività previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008).

Tale area di attività comprende essenzialmente la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione nonché tutte le connesse attività, normate dal Testo Unico n. 81/2001, in relazione alle attività aziendali svolte nello stabilimento.

Principali attività a rischio	**Principali soggetti coinvolti**	**Potenziali Reati**	**Principali controlli esistenti**	**Principali controlli da adottare**
Carente valutazione dei rischi in relazione all'attività di predisposizione dei Documenti sulla Valutazione dei Rischi adottati dall'ente, nonché di ogni altro documento obbligatorio per legge (Testo Unico n. 81/2008).	- Datore di lavoro, - RSPP.	- Omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime.	- Massima attenzione ai temi della salute e sicurezza del lavoro; - adozione di un sistema certificato di gestione per la salute e sicurezza del lavoro, sulla base delle norme UNI EN ISO 45001:2023. Sulla base di tale Sistema di Gestione sono stati realizzate prescrizioni, istruzioni operative, regole di comportamento e di monitoraggio, nonché procedure di gestione dei processi aziendali; - Revisione analitica del vigente DVR e programma di revisione periodica della valutazione dei rischi sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente; - Sistema di gestione per la sicurezza con prescrizioni, istruzioni operative, regole di comportamento e di monitoraggio, procedure di gestione dei processi aziendali in ordine alla salute e sicurezza del lavoro; - Previsione di un sistema di autoregolamentazione che prevede programmi di autocontrollo in termini manutenzione e sicurezza sugli impianti, macchinari e sui luoghi di lavoro, affidata a terze società; - Organizzazione di un programma di informazione e formazione per il personale della Società in ordine ai rischi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro presenti nei luoghi di lavoro e delle relative misure di prevenzione e protezione, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente; - Individuazione e adozione di singole misure di prevenzione e protezione a fronte dei rischi rilevati e controllo delle misure di sicurezza attuate, al fine di verificarne lo stato di efficienza e funzionalità;	- Istituzione di specifiche previsioni nel Modello e nel Codice Etico e sua diffusione al personale operante per IN.CO.BIT. SUD Srl; - Valutazione ed eventuale integrazione del sistema di controlli, con esplicita previsione di verifiche ispettive (anche a sorpresa) e audit programmati con l'ausilio di professionisti indipendenti; - Esplicita previsione anche tra i principi etici ed operativi del divieto assoluto di violazione della legge e in particolare della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro; - Diffusione o comunque adeguata conoscibilità del Modello, ivi compreso il Codice Etico, verso tutti i dipendenti e i collaboratori della Società; - Esplicita previsione, all'interno dei contratti con controparti e terzi - con particolare riguardo a tutti i soggetti che hanno rapporti con la società in quanto fornitori di servizi di riparazione e/o manutenzione e/o gestione e/o fornitura di energia, utenze, impianti, macchinari, sistemi di controllo o comunque operanti all'interno dell'area produttiva - di apposite clausole con le quali (i) viene espressamente vietato ogni illecito, anche se nell'interesse della Società, e (ii) la controparte o il terzo accetta il Modello impegnandosi anche al rispetto dei precetti contenuti nel Decreto 231/2001. Testo della clausola: "Il/La [nome del Professionista / Fornitore / Appaltatore] si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche per i propri amministratori, dipendenti e/o rappresentanti], ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di salute e sicurezza del lavoro, retributiva, previdenziale, procacciamento di manodopera comunitaria ed extracomunitaria, quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, tributaria, utilizzo
Violazione e mancata applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dall'ente con i Documenti sulla Valutazione dei Rischi, nonché con ogni altro documento obbligatorio per legge.	- Datore di lavoro, - RSPP, - Preposti alla sicurezza, - Dipendenti e collaboratori della società.			
Violazione degli obblighi di aggiornamento del Documento sulla Valutazione dei Rischi adottato dall'ente, nonché di ogni altro documento obbligatorio per legge.	- Datore di lavoro, - RSPP.			
Violazione dei programmi di aggiornamento, monitoraggio e controllo delle misure di sicurezza adottate, nonché dei programmi relativi alla formazione ed informazione del personale ed alle riunioni periodiche di aggiornamento.	- Datore di lavoro, - RSPP, - Preposti alla sicurezza.			
Violazione delle norme di legge in tema di nomina dei soggetti responsabili del sistema di sicurezza del lavoro (ad es. RSPP, RLS, Medico competente etc.) e loro eventuale pronta sostituzione, ed individuazione e mantenimento dei relativi requisiti di idoneità.	- Datore di lavoro, - RSPP.			

			- Controllo periodico sulla informazione e formazione per il personale di IN.CO.BIT. SUD Srl; - Richiesta di documentazione e dichiarazioni alle società che svolgono attività in appalto di servizi, con individuazione dei rischi interferenziali ed al fine di verificare la regolarità del personale assunto che presta servizi presso la IN.CO.BIT. SUD Srl.	dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia di diritto d'autore e diritti della proprietà intellettuale, norme in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto n. 231/2001 ed alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni. Il/La [nome del Professionista / Fornitore / Appaltatore] con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello organizzativo redatto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottati dalla IN.CO.BIT.SUD S.r.l e si impegna, quindi, specificatamente, a rispettare tutti i precetti contenuti nel medesimo Modello organizzativo e nel Codice etico. In caso di inadempimento/inosservanza da parte di [nome del Professionista / Fornitore / Appaltatore] rispetto a quanto previsto nel presente articolo, IN.CO.BIT.SUD S.r.l. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, di [nome del Professionista / Fornitore / Appaltatore] in relazione a tale inadempimento/inosservanza"; - Istituzione di un sistema di reporting a favore dell'OdV delle attività svolte da parte dei soggetti incaricati di determinate responsabilità e ruoli in tema di salute e sicurezza sul lavoro; - previsione di apposito sistema sanzionatorio interno dell'ente.
Valutazione Rischio: MEDIO				

D. In relazione ai reati informatici ed al trattamento illecito di dati

DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati in materia informatica e trattamento illecito dei dati, richiamati dall'art. 24/bis del Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio rilevate.

- <u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</u>

Tale reato, previsto e punito dall'art. 615/ter cod. pen., riguarda la condotta di colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La fattispecie è aggravata (i) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un

pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; (ii) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; (iii) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i suddetti fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la fattispecie è ulteriormente aggravata.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Tale reato, previsto e punito dall'art. 615/quater cod. pen., riguarda la condotta di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Tale reato, previsto e punito dall'art. 615/quinquies cod. pen., riguarda la condotta di colui che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Tale reato, previsto e punito dall'art. 617/quater cod. pen., riguarda la condotta di colui che fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la medesima fattispecie di illecito si realizza qualora sia rivelato, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Tale reato, previsto e punito dall'art. 617/quinquies cod. pen., riguarda la condotta di colui che, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635/bis cod. pen., riguarda la condotta di colui che, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635/ter cod. pen., riguarda la condotta di colui che, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato, commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La fattispecie è aggravata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635/quater cod. pen., riguarda la condotta di colui che, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'articolo 635/bis cod. pen. (sopra citato), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635/quinquies cod. pen., prevede una fattispecie aggravata della condotta di cui all'articolo 635/quater cod. pen. (sopra citato) che si realizza qualora la medesima condotta è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

Tale reato, ai sensi dell'art. 491 cod. pen., prevede che se alcuna delle falsità riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

* * * * *

DESCRIZIONE DELLE AREE-ATTIVITA' A RISCHIO PER I REATI RILEVANTI

Con riguardo alle predette tipologie di illeciti in materia informatica e trattamento illecito di dati, normalmente aggravati se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o in danno di un sistema informatico o telematico di pubblica utilità, si fa presente che le attività a rischio potrebbero inquadrarsi tanto con riferimento ad attività di danneggiamento di dati informatici quanto con riferimento ad attività di danneggiamento di un sistema informatico, laddove per "dato informatico" deve intendersi *qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione*; mentre per "sistema informatico" deve intendersi *qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati*.

In tale contesto, le condotte potenzialmente e penalmente rilevanti in termini di responsabilità amministrativa di IN.CO.BIT. SUD Srl potrebbero riguardare, in via del tutto astratta, attività di (i) danneggiamento informatico o telematico altrui; (ii) accesso abusivo ad una rete informatica o telematica altrui; (iii) impedimento o interruzione illecita di un sistema informatico o telematico

altrui; (iv) diffusione o comunicazione di chiavi o programmi per l'accesso abusivo ad una rete informatica o telematica altrui, tali da soddisfare un interesse dell'ente o da procurare all'ente medesimo un vantaggio.

Si tratta, in linea teorica, di attività per le quali la realizzazione dell'illecito sarebbe, di massima, subordinata al possesso di determinate competenze in materia informatica nonché al possesso di specifiche credenziali per l'accesso a sistemi informatici. Tali attività rappresentano aree sensibili, soggette a rischio di commissione di reato, potenzialmente comuni a tutti i soggetti coinvolti nei processi organizzativi, amministrativi, esecutivi della Società (per il semplice fatto che ai fini della realizzazione di un potenziale illecito informatico è sufficiente l'utilizzo di software o hardware).

A tale proposito, in connessione con lo specifico contesto normativo del Decreto 231/2001 in relazione al quale, come già detto, IN.CO.BIT. SUD Srl potrebbe essere sanzionata in caso di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, si sono registrate le seguenti attività dell'ente potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti ricoperti.

Principali attività da monitorare	Principali soggetti coinvolti	Potenziali Reati	Principali controlli esistenti	Principali controlli da adottare
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico altrui (intrusione da parte di un soggetto appartenente all'organizzazione interna in un sistema informatico altrui con violazione delle misure di sicurezza e dell'autorizzazione concessa per l'accesso - es. hacker); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti altrui (ad es. procacciamento di cards di accesso); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico altrui (es. introduzione virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche destinate ad alterare il funzionamento di un sistema informatico).	- Utenti di sistemi informatici/ telematici, - Consulenti e/o collaboratori esterni, - Responsabile amm.vo, - Presidente, - Consiglieri delegati.	- Delitti informatici e trattamento illecito di dati.	- adozione di firewall; - adozione di password personali per ogni singolo utente, con controllo dei dati; - previsione di creazione di diversi profili identificativi in base ai ruoli in procedura, con controllo settoriale nell'utilizzo dei sistemi informatici; - tutti i dipendenti hanno poteri di accesso limitati; - nel server aziendale presente presso gli uffici amministrativi, vengono accentrate e riportate tutte le operazioni effettuate: contabilità dall'ufficio amministrativo di Ascoli, bolle (acquisti) e gestione rifiuti dalla sede di Ancona: ciò anche al fine di poter operare controlli di tutti gli accessi aziendali;	- effettuazione dell'inventario fisico, con revisione periodica, di tutti gli apparati hardware in dotazione al personale con i relativi software utilizzati, con relativo monitoraggio della direzione aziendale sul corretto funzionamento ed utilizzo dei programmi e software utilizzati negli apparati hardware (telefonici, computer ecc.) aziendali, anche con personale esterno specializzato; - valutazione della adozione di un sistema di tracciabilità (LOG) degli accessi informatici e/o telematici e sistema di controllo che permette di individuare gli utenti e le varie operazioni effettuate mediante gli accessi ad internet effettuati attraverso i pc aziendali; - istituzione di specifiche previsioni del Codice Etico e sua diffusione al personale operante per IN.CO.BIT. SUD Srl; - esplicita previsione anche tra i principi etici ed operativi del divieto assoluto di compimento di delitti informatici e trattamento illecito di dati informatici; - diffusione o comunque adeguata conoscibilità del Modello, ivi compreso il Codice Etico, verso tutti i dipendenti e i collaboratori interni ed esterni di IN.CO.BIT. SUD Srl; - tutti i rapporti con i professionisti dell'azienda devono essere
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche altrui; installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	- Utenti di sistemi informatici/ telematici, - Consulenti e/o collaboratori esterni,			

altrui.	- Responsabile amm.vo, - Presidente, - Consiglieri delegati.			contrattualizzati: all'interno di tali contratti di consulenza e di collaborazione, deve esserci la esplicita previsione di apposite clausole con le quali (i) viene espressamente vietata ogni forma di illecito informatico e trattamento illecito di dati, anche se nell'interesse della Società, e (ii) il dipendente, il consulente o il collaboratore accetta il Modello impegnandosi anche al rispetto dei precetti contenuti nel Decreto 231/2001; - istituzione di un sistema di reporting a favore dell'OdV delle attività svolte da parte dei soggetti incaricati di determinate responsabilità e ruoli in tema gestione ed utilizzo di dati e sistemi informatici e/o telematici; - adozione di adeguati programmi di formazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione del personale in ordine all'utilizzo di sistemi e risorse informatiche e/o telematiche; - previsione di un programma periodico di cambio delle password personali per ogni singolo utente, con monitoraggio di tale esecuzione da parte della direzione; - previsione di apposito sistema sanzionatorio interno dell'ente.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.	- Utenti di sistemi informatici/ telematici, - Consulenti e/o collaboratori esterni - Responsabile amm.vo, - Presidente, - Consiglieri delegati.			
Valutazione Rischio: MEDIO				

E. In relazione ai reati di contraffazione, ai reati contro l'industria ed il commercio e ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati di contraffazione, i reati contro l'industria e il commercio ed i delitti commessi in violazione del diritto d'autore richiamati dal Decreto 231/2001.

- <u>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</u>

Il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni è previsto dall'articolo 473 cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/bis del Decreto 231/2001.

Tale reato può essere realizzato da chiunque e consiste nella condotta di chi contraffà, altera o utilizza marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali nonché brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

- <u>Turbata libertà dell'industria o del commercio</u>

Tale reato contro l'industria e il commercio è previsto dall'articolo 513 cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/bis 1 del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta di chi, adoperando violenza sulle cose ovvero con mezzi fraudolenti, impedisce o turba l'esercizio dell'industria e del commercio. Occorre pertanto che sia ravvisabili un nesso teleologico fra i mezzi utilizzati e la turbativa al commercio o all'industria.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Tale reato contro l'industria e il commercio è previsto dall'articolo 517/ter cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/bis 1 del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Tali reati sono previsti dagli articoli 171, comma 1, lett. a-bis); 171, comma 3; 171/bis; 171/ter; 171/septies; 171/octies della Legge 633/1941 (c.d. Legge sul Diritto d'Autore o semplicemente "LDA") ed assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/novies del Decreto 231/2001. Nell'ambito dei reati di cui agli articoli sopra richiamati, sarebbero teoricamente verificabili nel contesto operativo della Società:

- il reato di cui all'art. 171/bis, comma 1, LDA che sanziona la condotta di colui che, al fine di trarne profitto, duplica abusivamente ovvero importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale programmi per elaboratore, ovvero concede gli stessi in locazione in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- il reato di cui all'art. 171/bis, comma 2, LDA che sanziona la condotta di colui che, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati dalla SIAE il contenuto di banche dati;
- il reato di cui all'art. 171/ter LDA che, tra le altre, sanziona la condotta di colui che abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, ovvero pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce e pone in commercio le medesime opere. Per assumere rilevanza la condotta deve essere posta in essere per uso non personale.
- Il reato di cui all'art. 171/septies LDA che sanziona l'inadempimento degli obblighi relativi al contrassegno.

DESCRIZIONE DELLE AREE-ATTIVITA' A RISCHIO PER I REATI RILEVANTI

Con riguardo alle predette tipologie di illeciti in materia di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, turbata libertà dell'industria o del commercio, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e delitti in materia di violazione del diritto d'autore, si fa presente che, tenuto conto delle attività aziendali tipiche della IN.CO.BIT. SUD Srl, si ritiene che il rischio di commissione di reato possa considerarsi molto marginale.

In tale contesto, le condotte potenzialmente e penalmente rilevanti in termini di responsabilità amministrativa di IN.CO.BIT. SUD Srl potrebbero riguardare, in via del tutto astratta, unicamente "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", tali da soddisfare un interesse dell'ente o da procurare all'ente medesimo un vantaggio, limitato al risparmio connesso all'utilizzo gratuito di software per apparecchiature hardware e telefoniche aziendali non originale o comunque senza licenza.

Tali attività rappresentano aree sensibili, soggette a rischio di commissione di reato, potenzialmente comuni a tutti i soggetti coinvolti nei processi organizzativi, amministrativi, esecutivi della Società (per il semplice fatto che ai fini della realizzazione di un potenziale illecito è sufficiente l'utilizzo di software o hardware).

A tale proposito, in connessione con lo specifico contesto normativo del Decreto 231/2001 in relazione al quale, come già detto, IN.CO.BIT. SUD Srl potrebbe essere sanzionata in caso di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, si sono registrate le seguenti attività dell'ente potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti ricoperti.

Principali attività da monitorare	Principali soggetti coinvolti	Potenziali Reati	Principali controlli esistenti	Principali controlli da adottare
Utilizzo di programmi, disegni, applicazioni, sistemi software copiati, non originali e comunque senza apposita licenza, su dispositivi telefonici o hardware aziendali.	- Utenti di sistemi informatici/ telematici, - Consulenti e/o collaboratori esterni, - Responsabile amm.vo, - Presidente, - Consiglieri delegati.	- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.		- diffusione o comunque adeguata conoscibilità del Modello, ivi compreso il Codice Etico, verso tutti i dipendenti e i collaboratori interni ed esterni di IN.CO.BIT. SUD Srl; - tutti i rapporti con i professionisti dell'azienda devono essere contrattualizzati: all'interno di tali contratti di consulenza e di collaborazione, deve esserci la esplicita previsione di apposite clausole con le quali (i) viene espressamente vietata ogni forma di violazione del diritto di autore, anche se nell'interesse della Società, e (ii) il dipendente, il consulente o il collaboratore accetta il Modello impegnandosi anche al rispetto dei precetti contenuti nel Decreto 231/2001; - effettuazione dell'inventario fisico, con revisione periodica, di tutti gli apparati hardware in dotazione al personale della

				Società; - valutazione della adozione di un sistema di tracciabilità (LOG) degli accessi informatici e/o telematici e sistema di controllo che permette di individuare gli utenti e le varie operazioni effettuate mediante gli accessi ad internet effettuati attraverso i pc aziendali con relativo monitoraggio della direzione aziendale; - adozione di una procedura relativa alla autorizzazione per l'istallazione di software sugli apparati hardware in dotazione al personale; - previsione di apposito sistema sanzionatorio interno dell'ente.
Valutazione Rischio: MEDIO				

F. In relazione all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI

Per praticità si riporta, di seguito, il reato relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D. Lgs. 109 del 16/07/2012 in vigore dal 09/08/2012: allo stato attuale tale reato non si ritiene teoricamente verificabile nel contesto operativo della Società. Viene comunque elencato, nel caso la società dovesse acquisire altre aree di business e/o comunque per la potenziale verificabilità.

- <u>L'impiego di cittadini di paesi extracomunitari il cui soggiorno è irregolare.</u>

Tale reato conto assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/duodecies del Decreto 231/2001.

La fattispecie delittuosa in esame è tesa a punire coloro che: occupano alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

DESCRIZIONE DELLE AREE-ATTIVITA' A RISCHIO PER I REATI RILEVANTI

In relazione al reato sopra indicato, si sono registrate le seguenti aree critiche comprendenti attività aziendali potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti aziendali ricoperti.

Con riguardo alle tipologie di reato in questione, si ritiene piuttosto bassa la possibilità di reato nelle attività di IN.CO.BIT. SUD Srl. Non risulta assunto personale extracomunitario direttamente dalla Società.
Tale eventualità di rischio, semmai, potrebbe derivare da terze società per il caso in cui la Società conceda lavori in subappalto a terzi.

Principali attività a rischio	**Principali soggetti coinvolti**	**Potenziali Reati**	**Principali controlli esistenti**	**Principali controlli da adottare**
Attività di assunzione di personale extracomunitario. Attività di subappalto di servizi a terze società.	- Responsabile amm.vo, - Presidente, - Consiglieri delegati.	- L'impiego di cittadini di paesi extracomunitari il cui soggiorno è irregolare.	- richiesta completa di tutta documentazione personale, all'atto dell'assunzione dei dipendenti, - richiesta informazioni e documentazione alle società interinali.	- Esplicita previsione nel Modello ed anche tra i principi etici ed operativi del divieto assoluto di attività di impiego di cittadini di paesi extracomunitari il cui soggiorno è irregolare; - diffusione o comunque adeguata conoscibilità del Modello verso tutti i dipendenti, *partners*, collaboratori e consulenti della Società; - esplicita previsione, all'interno dei contratti di consulenza o di collaborazione o di fornitura (o anche di semplici lettere di impegno), ed anche in relazione alle società di reclutamento e selezione del personale e società di lavoro interinale, di apposite clausole con le quali (i) viene espressamente vietata ogni forma di impiego di cittadini di paesi extracomunitari il cui soggiorno è irregolare, anche se nell'interesse della Società, e (ii) il consulente o il collaboratore o il fornitore accetta il Modello impegnandosi anche al rispetto dei precetti contenuti nel Decreto 231/2001 e si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza del lavoro; - controlli sull'attività svolta, per conto della Società, da parte dei collaboratori esterni e dei consulenti; - richiesta di documentazione alle società interinali, al fine di verificare la regolarità del personale assunto che presta servizi presso e/o a favore della IN.CO.BIT. SUD Srl: tale documentazione andrà aggiornata annualmente o in caso di nuova assunzione; - esplicita previsione, all'interno dei contratti con controparti e terzi e società che effettuano lavori di subappalto, di apposite clausole con le quali (i) viene espressamente vietato ogni illecito, anche se nell'interesse della Società, e (ii) la controparte o il terzo accetta il Modello impegnandosi anche al rispetto dei precetti contenuti nel Decreto

				231/2001; - formalizzazione delle periodiche rendicontazioni in ordine all'attività svolta da parte degli amministratori della Società nei confronti dell'OdV; - adozione di adeguati programmi di formazione del personale; - previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.
Valutazione Rischio: BASSO				

G. In relazione ai reati ambientali

Per praticità si riportano, di seguito, i reati c.d. ambientali introdotti dal D. Lgs. 121 del 07/07/2011 in vigore dal 16/08/2011.

Tali delitti assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/undecies del Decreto 231/2001:

a) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
b) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
c) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
d) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni;
e) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite;
f) Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterrane;
g) Scarico di navi o aeromobili di sostanze vietate;
h) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
i) Discarica non autorizzata;
j) Miscelazione di rifiuti;
k) Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi;
l) Bonifica dei siti;
m) Bonifica dei siti da sostanze pericolose;
n) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
o) Traffico illecito di rifiuti;
p) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
q) Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
r) Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
s) Misure e tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
t) Inquinamento doloso provocato da navi;
u) Inquinamento colposo provocato da navi.

In data 29.5.2015 è entrata in vigore la Legge 22.5.2015 n.68, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 28.5.2015, recante nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
Le nuove disposizioni vanno a insistere anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D.Lgs. 231/2001.
In particolare, si riscontra la modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto e un generale aumento del rigore sanzionatorio:

1. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
2. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
3. Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
4. Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
5. Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-octies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

Sono state previste altresì pesanti sanzioni interdittive (ex art. 9 D. Lgs. 231/2001), della durata non superiore a un anno, in caso di condanna per "inquinamento ambientale" o "disastro ambientale" così come inseriti sub art. 25-undecies, lett. A) e B).
Tali interdizioni comprendono, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, etc.
Solo in caso di condanna per reati colposi, la cui punibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento all'inquinamento ed al disastro ambientale, si potrà avere una riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo.

* * * * *

DESCRIZIONE DELLE AREE-ATTIVITA' A RISCHIO PER I REATI RILEVANTI

In relazione al reato sopra indicato, si sono registrate le seguenti aree critiche comprendenti attività aziendali potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti aziendali ricoperti.

Attività operative di produzione, gestione e manutenzione impianti negli stabilimenti di Ascoli Piceno.
Come già detto in precedenza, la società è nata dalla cessione della business unit "Oil & Marine" della Manuli Hydraulics Italia. Al riguardo è significativa la presenza, nella neocostituita realtà aziendale, delle risorse umane che hanno operato nella medesima realtà produttiva per decenni, avendo quindi acquisito esperienza e conoscenza approfondite anche in relazione alla realtà procedurale molto stratificata adottata storicamente dalla Manuli.

Esiste un sistema di gestione ambientale, ormai rodato da anni sebbene non ancora certificato, contraddistinto dalla presenza ed attuazione condivisa di programmi di autocontrollo, in particolare in merito alla emissione in atmosfera ed alle acque reflue, peraltro affidati a terze società a ciò incaricate.

Con riguardo alle tipologie di reato in questione, si ritiene media la possibilità di reato nelle attività di IN.CO.BIT. SUD Srl.

Principali attività a rischio	Principali soggetti coinvolti	Potenziali Reati	Principali controlli esistenti	Principali controlli da adottare
Attività operative di produzione negli stabilimenti di Ascoli Piceno.	- Presidente, - Consiglieri delegati, - Responsabili di Divisioni tecnico/produttive, - Responsabile servizio ambiente.	- scarichi di acque reflue industriali; - attività di gestione di rifiuti non autorizzata; - discarica non autorizzata; - miscelazione di rifiuti; - superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria; - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; - Uccisione e distruzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; - Inquinamento ambientale e altri delitti contro l'ambiente.	- attenzione ai temi ambientali ed alle varie attività aziendali, in relazione alle fasi produttive, all'efficiente funzionamento degli impianti ed attrezzature, alla gestione della documentazione nei confronti degli Enti di controllo (Agenzie Regionali di protezione ambientale Arpam/Asl ecc.), al monitoraggio, analisi e miglioramento dei processi produttivi; - adozione di un sistema certificato di gestione per l'ambiente, sulla base delle norme UNI EN ISO 14001:2015. Sulla base di tale Sistema di Gestione sono stati realizzate prescrizioni, istruzioni operative, regole di comportamento e di monitoraggio, nonché procedure di gestione dei processi aziendali.	- esplicita previsione nel Modello, ed anche tra i principi etici ed operativi, del divieto assoluto di attività che possano comportare la commissione di reati c.d. ambientali; - diffusione o comunque adeguata conoscibilità del Modello verso tutti i dipendenti, partners, collaboratori e consulenti della Società; - esplicita previsione, all'interno dei contratti di consulenza, di collaborazione, di subappalto e di fornitura anche di servizi, di apposite clausole con le quali (i) viene espressamente vietata ogni forma di reato ambientale, anche se nell'interesse della Società, e (ii) il consulente, il collaboratore e il fornitore accettano il Modello impegnandosi anche al rispetto dei precetti contenuti nel Decreto 231/2001; - formalizzazione delle periodiche rendicontazioni in ordine all'attività svolta, con particolare riguardo alle comunicazioni effettuate agli Enti in base alle normative ambientali ed alle prescrizioni eventualmente ricevute in tema ambientale, nonché in merito alle risultanze delle qualifiche ambientali dei fornitori, nei confronti dell'OdV; - adozione di adeguati programmi di formazione del personale; - distinzione e separazione soggettiva tra chi gestisce ogni documentazione da presentare alla Pubblica Amministrazione e agli Enti di controllo e chi con questi ultimi intrattiene rapporti; - previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.
Valutazione Rischio: MEDIO				

H. In relazione ai reati tributari

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157) ha disposto con

l'art. 39, commi 2 e 3, l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies nel D. Lgs n. 231/2001, ampliando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto mediante l'inserimento di alcuni reati tributari di cui al D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74. Si riportano di seguito le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies "Reati Tributari" del Decreto.

- Delitto di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs 74/2000)

La Legge di bilancio 2020 ha modificato il D.Lgs n. 74/2000, rubricato "Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto". Le modifiche vertono sia sull'incremento delle pene previste per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sia per l'introduzione di una causa di non punibilità nel caso di ravvedimento spontaneo. L'art. 2 del D.Lgs n. 74 del 2000 punisce chi indica in una dichiarazione annuale obbligatoria (dei redditi o dell'IVA), elementi passivi fittizi, con la finalità di evadere l'imposta avvalendosi di fatture o di altri documenti, riferiti a operazioni inesistenti. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e nella coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico, ossia, la dichiarazione di elementi passivi fittizi. Il reato si consuma al momento della presentazione della dichiarazione, dei redditi, IVA o IRAP. Il fatto, a mente dell'art. 2, si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatori, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Tuttavia la condotta tipica del reato ha una struttura bifasica e progressiva, nel senso che non si esaurisce nella utilizzazione e nell'inserimento in contabilità della falsa fatturazione, ma completa il suo iter incidendo sul contenuto della dichiarazione, sicché la condotta stessa viene punita solo ed i quanto la prima fase viene completata con la seconda, mediante una dichiarazione dell'elemento passivo fittizio all'Amministrazione Finanziaria.

- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs 74/2000)

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 3, D.Lgs n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dall'art. 2, e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

La condotta criminosa, anche in questa fattispecie si realizza attraverso l'utilizzo di documenti falsi a cui farà seguito poi la presentazione di una dichiarazione evidentemente mendace. Tale delitto anch'esso avente struttura di natura bifasica duplice si caratterizza sia per l'utilizzo ai fini delle registrazioni di supporti documentali alternativi o differenti da quelli tipici previsti dall'art. 2 (quali ad esempio buoni di consegna merce oppure ricevute rilasciate ai soli fini civilistici nonché distinte

emesse o rilasciate a vario titolo) sia nella detenzione degli stessi giacchè non registrati ed esibiti quali elementi di prova di elementi passivi.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, del D. Lgs 74/2000)

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. (si veda a tal proposito veda l'art. 9 in merito al concorso di persone) Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, del D. Lgs 74/2000)

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 10, D.Lgs n. 74/2000, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato (così che la fattispecie ha un ambito di operatività residuale), punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato si presenta come di pericolo concreto e a dolo specifico, finalizzato a tutelare l'attività di verifica fiscale e di pagamento delle imposte dovute. Trattandosi inoltre di delitto a consumazione anticipata, non è necessario che l'evasione perseguita con la condotta sia in concreto conseguita. Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la norma mira a reprimere le condotte poste in essere da chiunque provvede volutamente alla sottrazione o all'occultamento delle scritture contabili preesistenti, la cui conservazione è obbligatoria, secondo la normativa fiscale o civilistica, ex art. 2214 c.c., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di consentire l'evasione a terzi (Cass. pen. n. 26247/2018). Il reato peraltro è punibile anche quando l'organo ispettivo riesca a ricostruire i redditi e il volume d'affari dell'imputato partendo dalle risposte ai questionari inviati alle imprese sue clienti/fornitrici. Esso è escluso solo quando il risultato economico delle operazioni poste in essere possa essere utilmente accertato in base ad altra documentazione conservata presso l'imprenditore senza necessità di reperire ulteriori elementi di prova (Cass. pen. n. 41237/2018).

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, del D. Lgs 74/2000)

La fattispecie incriminatrice punisce due distinte condotte: (i.) l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se il predetto ammontare supera gli € 200.000 la reclusione di un anno è aumentata a sei anni. Stessa pena con gli stessi limiti previsti per la detenzione sono applicabili nel caso della procedura di transazione fiscale nel caso in cui vengano indicati elementi attivi inferiori o elementi passivi superiori a quelli effettivi per un importo pari ad Euro cinquantamila.

- Dichiarazione infedele (art. 4)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a

queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro. Il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA. Sanzioni reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi.

- Omessa dichiarazione (art. 5)

La fattispecie di omessa dichiarazione può riguardare le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP), ma anche le imposte indirette come l'IVA. La dichiarazione dei redditi si considera omessa quando la stessa non è stata presentata dopo 90 giorni dalla scadenza (ex art. 2 co. 7 DPR n. 322/98).

La norma punisce con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila. È, inoltre, punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000. Non viene punita, dunque, l'omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- Indebita compensazione (art. 10-quater)

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque ometta di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore ad € 50.000. Non punibilità: se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. Momento di consumazione del reato: realizzazione dell'indebita compensazione. Sanzione: reclusione da 6 mesi a 2 anni nel caso di compensazione con crediti non spettanti; reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di compensazione con crediti inesistenti.

Sanzioni previste per la società in caso di accertamento dei delitti elencati.

Per tali reati-presupposto è previsto il seguente regime sanzionatorio:

1. la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per imponibili superiori a 100mila euro con previsione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
2. la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100mila euro, con previsione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
3. la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici con sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
4. l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia per importi superiori a 100mila euro, con sanzione pecuniaria fino a 500 quote, sia inferiori con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

5. l'occultamento o distruzione di documenti contabili con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
6. la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte con sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

A questo si aggiunge:

- l'applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria deve essere aumentata di un terzo.

In concreto, nel caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il PM potrà annotare anche l'illecito amministrativo a carico dell'ente nel registro delle notizie di reato. In caso di condanna, la persona fisica (rappresentante legale o altro) va incontro a una pena detentiva, mentre la società riceverà una sanzione pecuniaria fino a 400 o 500 quote a seconda del reato. Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro: l'importo finale della sanzione irrogabile a cura del Giudice penale sarà, dunque, il prodotto della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare complessivo di 619.600 euro (400 quote x 1.549,00 euro) ovvero di 774.500 euro (500 quote x 1.549,00 euro).
Se poi l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di un terzo con la conseguenza che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro (619.000 + 1/3) e per quelli fino a 500 quote la sanzione giungerà fino a 1.032.666 euro (774.500+1/3).

* * * * *

DESCRIZIONE DELLE AREE-ATTIVITA' A RISCHIO PER I REATI RILEVANTI

In relazione al reato sopra indicato, si sono registrate le seguenti aree critiche comprendenti attività aziendali potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti aziendali ricoperti.

Con riguardo alle tipologie di reati tributari analizzati nella presente sezione, è risultato necessario riassumere tutte le attività ed i soggetti coinvolti nella realizzazione di operazioni contabili aventi ad oggetto elementi attivi e passivi di reddito e quindi acquisti e vendite di beni e/o servizi. In particolare è necessario porre attento riguardo al ciclo passivo aziendale ed in particolare agli addetti aziendali facenti parte della procedure di acquisto di beni e servizi: da quale soggetto viene rilevata la necessità di un bene/servizio, da chi viene effettuato l'ordine di acquisto e da chi viene poi firmata la autorizzazione all'acquisto e la ricezione della relativa conferma d'ordine e della fattura, da chi viene materialmente eseguito il pagamento e da chi viene eseguita la registrazione contabile di acquisto e di pagamento del bene/servizio. Per il ciclo attivo va verificata la filiera riferita sia a chi emette la conferma dell'ordine o la sottoscrizione del contratto attestante la cessione del bene/prestazione del servizio, con quali modalità viene eseguita la fatturazione e se la stessa è riferita sempre ad un contratto o comunque ad un accordo negoziale scritto. E' necessario

inoltre verificare come viene programmata la gestione dei controlli sui dichiarativi fiscali, ed in particolar modo l'interfaccia fra consulenti esterni e il responsabile amministrativo nonché il Rappresentante Legale nella verifica della corrispondenza fra i dati indicati in dichiarazione ed i relativi supporti documentali.

Principali attività a rischio	Principali soggetti coinvolti	Potenziali Reati	Principali controlli esistenti	Principali controlli da adottare
Attività di acquisto di beni e/o servizi e relativi adempimenti amministrativi e contabili; Attività di compilazione delle dichiarazioni. Attività di vendita ed emissione di documenti afferenti ad operazioni attive. Attività di compilazione del modello f.24 ed utilizzo in compensazione di crediti di imposta mediante la trasmissione telematica. Presentazione della dichiarazione dei redditi. Alienazione di beni o atti societari atti a rendere inefficace la riscossione dei tributi	- Presidente, - Consiglieri delegati, - Responsabile amministr.vo, - Consulente fiscale.	- Art. 2-3 D.Lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 4 D.Lgs 74/00 Dichiarazione infedele; Art.8 D.Lgs 74/00 Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10-quater D.Lgs 74/00; Art. 5 D.Lgs 74/00; Art. 11 D.Lgs 74/00.	l'ufficio amministrativo verifica la rispondenza fra la fase operativa dell'acquisto quindi documenti d'ordine, contratto, validazione e accettazione d'ordine con la descrizione in fattura del bene servizio ricevuto dal fornitore; in caso di incongruenza fra ordine e descrizione in fattura l'AD blocca la registrazione del documento fiscale ed il relativo pagamento. Verifica della rispondenza fra i dati documentali forniti dalla società afferenti elementi attivi e passivi e caratterizzanti la determinazione del reddito di impresa (IRES ed IRAP) e i dati indicati in dichiarazione dei redditi (IRES ed IRAP); Flusso informativo fra il consulente del lavoro esterno che compila e trasmette il modello f.24 ed il responsabile amministrativo che verifica i crediti di imposta da utilizzare in compensazione, con verifica del corretto utilizzo del credito di imposta in considerazione della natura oggettiva dello stesso; Controllo dell'avvenuto invio della dichiarazione in area riservata del cassetto fiscale entro la data di scadenza; - controllo apposizione del visto di conformità laddove necessario per eventuali compensazioni; - Valutazione preliminare delle criticità afferenti alle	- esplicita previsione nel Modello, ed anche tra i principi etici ed operativi, del divieto assoluto di attività che possano comportare la commissione di reati c.d. tributari; - diffusione o comunque adeguata conoscibilità del Modello verso tutti i dipendenti, partners, collaboratori e consulenti della Società; - esplicita previsione, all'interno dei contratti di consulenza, di collaborazione, di subappalto e di fornitura anche di servizi, di apposite clausole con le quali (i) viene espressamente vietata ogni forma di reato tributario, anche se nell'interesse della Società, e (ii) il consulente, il collaboratore e il fornitore accettano il Modello impegnandosi anche al rispetto dei precetti contenuti nel Decreto 231/2001; - adozione di adeguati programmi di formazione del personale; - distinzione e separazione soggettiva tra funzioni operative (concernenti controllo delle commesse e delle forniture esterne, emissione dell'ordine, validazione e pagamento) e funzioni amministrative (concernenti validazione del contratto afferente l'acquisto, la registrazione del documento fiscale ed il relativo pagamento con estinzione del debito); - previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale. - -verifica da parte degli uffici amministrativi del fornitore in merito alla effettiva attività svolta, allo stato di attività o inattività/liquidazione, alla presenza di dipendenti; -riscontro a campione delle operazioni passive con imponibile superiore ad Euro 50.000 nelle liquidazioni mensili IVA discriminando se riconducibili ad una fornitura spot o a fornitori storici dell'azienda: se riconducibile ad un fornitore spot, si dovrà seguire la verifica a ritroso del set documentale (ordine, contratto/i,) afferente la fornitura.

			varie operazioni di vendita e alle operazioni di gestione straordinaria; -Condivisione delle scelte strategiche afferenti a vendite di beni e/o ad operazioni di gestione straordinaria fra i membri del consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale	
Valutazione Rischio: MEDIO				

Altri Reati.

Al solo fine espositivo, di seguito si elencano brevemente altri reati, previsti tra i reati c.d. presupposto elencati nel D. Lgs. 231/2001, neanche potenzialmente riscontrabili all'interno della realtà aziendale della IN.CO.BIT. SUD Srl, sulla base del tipo di attività svolta, della storicità degli avvenimenti e dei presidi in essere: il rischio di accadimento di tali reati può pertanto considerarsi TRASCURABILE o addirittura NULLO.

Reati contro la personalità individuale *(art. 25 quinquies del Decreto).*

Il Decreto 231/2001 disciplina all'art. 25 Quinquies i seguenti reati, introdotti dalla L. 228/2003 e modificati dalla Legge 199/2016:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.):
  Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all´accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.):
  E´ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
  recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
  favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.):
  E´ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
  utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
  recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
  Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
  Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all´adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
  Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
  Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
  Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater):
  Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall´articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
  La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]:

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.):
  Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
- Tratta di persone (art. 601 c.p.):
  È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l´autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all´articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all´accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
  Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.):
  Chiunque, fuori dei casi indicati nell´articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all´articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.):
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
  recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l´attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
  Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
  Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
  la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  la reiterata violazione della normativa relativa all´orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all´aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l´aumento della pena da un terzo alla metà:
il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.):
  Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all´articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l´utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- <u>Ricettazione</u>

Il reato di ricettazione è previsto dall'articolo 648 cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/octies del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta di chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso, anche a titolo di concorso, si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.

- <u>Riciclaggio</u>

Il reato di riciclaggio è previsto dall'articolo 648/bis cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/octies del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso, anche a titolo di concorso, possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare, con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'attività di ricerca ed individuazione degli autori del delitto.

- <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u>

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è previsto dall'articolo 648/ter cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/octies del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta di chi impiega (o investe) denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Si tratta di un reato che punisce condotte che, al di fuori delle fattispecie di ricettazione e riciclaggio, contribuiscono comunque alla c.d. depurazione di denaro o altri beni di provenienza illecita.

- Autoriciclaggio

Il reato di Autoriciclaggio è stato introdotto con la Legge 168/2014 contenente disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale ed in materia di auto riciclaggio. Tale reato è previsto dall'articolo 648/ter cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/octies del Decreto 231/2001.

Il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Oltre alle categorie di reati fin qui descritti, esistono ulteriori reati, previsti tra i reati c.d. presupposto elencati nel D. Lgs. 231/2001, per i quali non si riporta neanche una sommaria descrizione in quanto si ritengono assolutamente "lontani" dalla realtà aziendale della IN.CO.BIT. SUD Srl e quindi assolutamente non riscontrabili né potenzialmente commettibili.

Il rischio di accadimento di tali reati (anche sulla base del tipo di attività svolta, della storicità degli avvenimenti e dei presidi in essere), può pertanto considerarsi NULLO.

Si tratta di:

- Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25/quater 1 del Decreto);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);
- Reati ed illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187 quinquies del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 146/2006);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25/quater del Decreto 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 416 cod. pen. e art. 24/ter del Decreto 231/2001);

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (L. n. 39/2019 e art. 25/quaterdecis del Decreto 231/2001);

- Contrabbando (D.Lgs. 75/2020 e art. 25/sexiesdecies del Decreto 231/2001);

- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (D.Lgs.184/2021 e art. 25-octies del Decreto 231/2001);

- Turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente (Art. 24 Decreto 231/2001, art. 353 e 353 bis c.p., L. 137/2023);

- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies Decreto 231/2001, artt. 518 bis – quaterdecies c.p.);

- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies Decreto 231/2001, art. 518-sexies e 518-terdecies c.p.).

3 PROTOCOLLI E REGOLE COMPORTAMENTALI

Scopo primario della precedente sezione (Mappatura delle Attività a Rischio), è quello di rappresentare le aree, le attività ed i soggetti di IN.CO.BIT. SUD Srl maggiormente esposti all'interessamento potenziale o al compimento di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001, con conseguente possibile sanzione a carico della Società.

Oltre a ciò, come previsto espressamente dall'articolo 6, comma 2, lett. b, del Decreto 231/2001, il modello di organizzazione e gestione deve prevedere "*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

In altre parole, il Modello deve contenere una serie di regole comportamentali, vincolanti ed obbligatorie all'interno della Società, idonee a definire - con riguardo alle attività risultate a rischio – un concreto ostacolo e/o impedimento della commissione dei reati previsti ed ipotizzabili.

In considerazione di quanto sopra ed alla luce dei risultati della Mappatura delle Attività a Rischio, la presente sezione del Modello contiene il **compendio essenziale dei precetti e dei protocolli (obblighi e divieti)** di natura preventiva (Mappatura Normativa) formalmente adottati dalla Società come normativa obbligatoria interna al fine di costituire efficace ostacolo o impedimento della commissione dei reati di cui al Decreto 231/2001. Essi devono essere rispettati da tutto il personale aziendale e dai terzi che, a vario titolo, rappresentano o, comunque, agiscono nell'interesse o a vantaggio della Società, ovvero hanno con questa rapporti di natura commerciale.

In particolare, tali protocolli definiscono i principi generali e le regole di comportamento che presiedono lo svolgimento di determinate attività e gli opportuni controlli che devono essere effettuati ai fini di una ragionevole prevenzione della realizzazione degli illeciti previsti dalla norma. Essi sono stati programmati in modo specifico con riferimento a ciascuna delle attività sensibili rilevate nel contesto organizzativo ed operativo di IN.CO.BIT. SUD Srl, in modo da garantire che i rischi connessi alla commissione dei relativi reati siano ridotti ad un "livello accettabile".

E' responsabilità, inoltre, di tutte le funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività a rischio individuate nella Mappatura delle Attività a Rischio, ciascuna nell'ambito della propria attività di competenza, osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia dei protocolli medesimi (quali modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ovvero circostanze e situazioni che si prestano a generare dubbi in ordine all'applicazione dei precetti, e simili), al fine di poter immediatamente prendere gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale modifica e/o integrazione dei protocolli stessi.

Si precisa, inoltre, che:

- nel quadro dei citati protocolli trovano posto anche le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, richieste dall'articolo 6, comma 2, lett. c, del Decreto 231;
- sebbene formalmente contenuto nella parte generale del Modello, fa parte integrante dei protocolli e, quindi, della presente Mappatura Normativa, anche il sistema sanzionatorio

speciale operante nella Società interessata in caso di violazione dei protocolli medesimi e del Modello nel suo complesso.

A prescindere dai distinti protocolli operativi specificatamente posti con il presente Modello, quale protocollo generale di normativa interna, si dispone altresì, in questa precipua sede, che è obbligatorio trasmettere sempre all'Organismo di Vigilanza, con procedura di urgenza, da parte di tutti i dipendenti e collaboratori di IN.CO.BIT. SUD Srl, le seguenti fonti documentali:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni/aree aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del medesimo Decreto.

* * *

Si fa ora seguito, con i successivi paragrafi, alle prescrizioni formulate nei citati protocolli di normativa interna, suddivisi per maggiore facilità di lettura, in protocolli generali, riferibili al complesso delle attività aziendali, e protocolli specifici riferiti a singole fattispecie di rischio connesse alle singole aree di attività sensibili individuate nella precedente Mappatura delle Attività a Rischio.

Tali protocolli sono stati approvati dall'Organo amministrativo con la medesima delibera di adozione dell'intero Modello organizzativo, in ottemperanza ai precetti di cui al Decreto 231.

* * * * *

3.1 Protocolli generali

1) L'Organo Amministrativo della Società deve fare in modo che il Modello, ivi compreso il Codice Etico, di IN.CO.BIT. SUD Srl sia reso facilmente conoscibile (secondo le procedure previste nel capitolo 5 della Parte Generale del Modello) a tutti i componenti degli altri organi sociali ed a tutti i dipendenti, consulenti, fornitori, collaboratori e *partners* della Società.
2) Tutti i membri degli organi sociali, tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori e *partners* della Società hanno l'obbligo di informare adeguatamente i soggetti con i quali si relazionano, rappresentando i dati in modo veritiero, sia all'interno che all'esterno della Società;
3) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti, fornitori, collaboratori e *partners* della Società hanno l'obbligo di gestire sempre in modo corretto e trasparente, con evidenza formale preferibilmente scritta o elettronica di ogni significativo dato oggettivo, tutti i rapporti intrattenuti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione.
4) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, fornitori, consulenti, collaboratori, *partners* e in generale tutti coloro che contraggono con la Società debbono: (i) evitare di porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano favorire, in termini di consumazione o di tentativo, anche solo uno dei reati potenziali previsti dal Decreto 231; (ii)

comunicare all'Organismo di Vigilanza, per iscritto, il verificarsi di un conflitto d'interessi tra la loro attività svolta per IN.CO.BIT. SUD Srl e le eventuali cariche pubbliche, sociali o societarie (da loro ricoperte o ricoperte da famigliari) in enti che vengono a collaborare a qualsiasi titolo con la Società.

5) Al fine di tendere ad una struttura organizzativa efficace, l'Organo Amministrativo ed i soci della società, devono (i) consentire una chiara e definita suddivisione di compiti e responsabilità tra coloro che operano nell'organizzazione; (ii) evitare di concentrare troppi poteri decisionali in capo a pochi individui e ricercare quanto più possibile una segregazione di poteri per ciascuna funzione aziendale.

6) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori, liquidatori (ove nominati) della Società coinvolti nelle attività di formazione del bilancio (ivi compresa la nota integrativa e la relazione sulla gestione) e delle altre comunicazioni previste dalla legge hanno l'obbligo di (i) formare e redigere in modo corretto il bilancio (ivi compresa la nota integrativa e la relazione sulla gestione) e le altre comunicazioni previste dalla legge; (ii) osservare pienamente tutta la normativa societaria; nonché (iii) in generale evitare di porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano favorire, in termini di consumazione o di tentativo, anche solo uno dei reati potenziali previsti dal Decreto 231.

7) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti, fornitori, collaboratori e *partners* della Società hanno l'obbligo di rispettare tutti i precetti contenuti nel Codice Etico e nel Modello di IN.CO.BIT. SUD Srl, facendo propri i relativi principi etici comportamentali, cui l'intera politica aziendale si ispira nello svolgimento di qualsivoglia attività, e di informare i loro superiori gerarchici, l'Organo Amministrativo e l'Organismo di Vigilanza dei dati conoscitivi in loro possesso che possano far presumere la commissione di un reato.

8) Le modalità di remunerazione di coloro che prestano la loro attività nell'interesse della Società non contemplano e non devono contemplare forme di premialità tali da indurre il destinatario a perseguire con ogni mezzo il raggiungimento di risultati economici di breve periodo.

3.2 Protocolli specifici

3.2.1Con riferimento al contenuto dei contratti

9) Tutti i rapporti che la Società instaurerà, anche in sede di rinnovo, con collaboratori e comportanti il compimento di atti per conto della medesima Società IN.CO.BIT. SUD Srl (tra i quali, collaboratori, stagisti, agenti, appaltatori, sub-appaltatori e simili) debbono essere contrattualizzati per iscritto e debbono contenere una clausola che imponga loro, nello svolgimento delle attività poste in essere nell'interesse di IN.CO.BIT. SUD Srl, il divieto di comportamenti in violazione del Decreto 231/2001, di contenuto sostanzialmente conforme alla seguente: "[*nome del collaboratore*] si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di sicurezza del lavoro, retributiva, previdenziale, procacciamento di

manodopera comunitaria ed extracomunitaria, quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia di diritto d'autore e diritti della proprietà intellettuale, norme in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato da IN.CO.BIT. SUD Srl nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui [*nome del collaboratore*] dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte di [*nome del collaboratore*] rispetto a quanto previsto nel presente articolo, IN.CO.BIT. SUD Srl potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, di [*nome del collaboratore*] in relazione a tale inadempimento/inosservanza". In alternativa alla previsione della predetta clausola contrattuale, a tali collaboratori e terzi contraenti potrà essere sottoposta, per presa visione ed accettazione, un'apposita ed unica dichiarazione scritta con cui i medesimi si impegnano (fino a revoca e con riferimento allo svolgimento di tutte le attività che su incarico, anche già conferito, di IN.CO.BIT. SUD Srl si troveranno a porre in essere in nome e/o per conto di quest'ultima) al rispetto - da parte loro e da parte di quanti, a vario titolo, operano per loro conto – del Modello adottato dalla stessa IN.CO.BIT. SUD Srl.

10) Tutti i rapporti che la Società instaurerà, anche in sede di rinnovo, con consulenti e di valore pianificato pari o superiore ad Euro 10.000,00 debbono essere contrattualizzati per iscritto e contenere una clausola che imponga loro, nello svolgimento delle attività poste in essere nell'interesse di IN.CO.BIT. SUD Srl, il divieto di comportamenti in violazione del Decreto 231/2001, di contenuto sostanzialmente conforme alla seguente: "[*nome del consulente*] si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di sicurezza del lavoro, retributiva, previdenziale, procacciamento di manodopera comunitaria ed extracomunitaria, quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia di diritto d'autore e diritti della proprietà intellettuale, norme in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato da IN.CO.BIT. SUD Srl nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui [*nome del consulente*] dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte di [*nome del consulente*] e/o dei propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], rispetto a quanto previsto nel presente articolo, IN.CO.BIT. SUD Srl potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, di [*nome del consulente*] e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza". In alternativa alla previsione della predetta clausola contrattuale, a tali consulenti potrà essere sottoposta per presa visione ed accettazione un'apposita ed unica dichiarazione scritta con cui i medesimi si impegnano (fino a

revoca e con riferimento allo svolgimento di tutte le attività che su incarico, anche già conferito, di IN.CO.BIT. SUD Srl si troveranno a porre in essere in nome e/o per conto di quest'ultima) al rispetto - da parte loro e da parte di quanti, a vario titolo, operano per loro conto – del Modello adottato dalla stessa IN.CO.BIT. SUD Srl.

11) Con riferimento a tutti i rapporti di consulenza di valore inferiore ad Euro 10.000,00 e che non siano contrattualizzati per iscritto secondo quanto indicato nel precedente punto 10), il soggetto che per conto della Società conferisce il relativo incarico ha l'obbligo di informare adeguatamente il consulente sulla adozione del Modello da parte della Società, sui suoi precetti e sulla portata obbligatoria degli stessi anche nei suoi confronti nello svolgimento delle attività poste in essere nell'interesse di IN.CO.BIT. SUD Srl.

12) Tutti i rapporti che la Società instaurerà, anche in sede di rinnovo, con fornitori, debbono essere, per quanto possibile, contrattualizzati per iscritto e contenere una clausola che imponga loro, nello svolgimento delle attività poste in essere con IN.CO.BIT. SUD Srl, il divieto di comportamenti in violazione del Decreto 231/2001, di contenuto sostanzialmente conforme alla seguente: "[*nome del fornitore*] si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di sicurezza del lavoro, retributiva, previdenziale, procacciamento di manodopera comunitaria ed extracomunitaria, quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia di diritto d'autore e diritti della proprietà intellettuale, norme in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato da IN.CO.BIT. SUD Srl nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui [*nome del fornitore*] dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte di [*nome del fornitore*] e/o dei propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], rispetto a quanto previsto nel presente articolo, IN.CO.BIT. SUD Srl potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, di [*nome del fornitore*] e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza". In alternativa alla previsione della predetta clausola contrattuale, a tali fornitori potrà essere sottoposta per presa visione ed accettazione un'apposita ed unica dichiarazione scritta con cui i medesimi si impegnano (fino alla cessazione del rapporto e con riferimento allo svolgimento di tutte le attività che si troveranno a porre in essere per IN.CO.BIT. SUD Srl) al rispetto - da parte loro e da parte di quanti, a vario titolo, operano per loro conto – del Modello adottato dalla stessa IN.CO.BIT. SUD Srl.

13) L'Organo Amministrativo della Società verifica, o cura che sia verificata periodicamente, l'attività svolta dai propri collaboratori esterni e consulenti, nonché la congruità e la coerenza dei compensi loro riconosciuti.

14) L'incarico a collaboratori e consulenti esterni deve essere sempre affidato, per singole attività e singole mansioni, a favore di soggetti preventivamente condivisi dall'Organo Amministrativo (o dal Direttore Generale, ove nominato) o da soggetti provvisti di apposita delega. Per i contratti più significativi devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta del collaboratore e/o del consulente (anche in considerazione del tipo di attività che si intende affidare ed il luogo ove la medesima deve essere svolta) e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali ivi compreso il Modello: in particolare andrà valutata adeguatamente la congruità della prestazione in relazione al costo della stessa. Tale documentazione se richiesta deve poi essere messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

15) In caso di costituzione, da parte di IN.CO.BIT. SUD Srl, di ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), di società, di associazioni o di una qualsivoglia aggregazione (a qualsiasi titolo e con qualsiasi strumento giuridico, ivi compresi gli accordi di *joint venture* e gli accordi di investimento) con soggetti terzi (società, enti o qualsiasi altra organizzazione o soggetto giuridico) per lo svolgimento di una qualsivoglia attività di business o altro, IN.CO.BIT. SUD Srl dovrà far sottoscrivere ai predetti *partner* una clausola che imponga loro una condotta coerente con le norme di cui al Decreto 231/2001 secondo i precetti del presente Modello, di contenuto sostanzialmente conforme alla seguente: "[*nome del partner*] si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di sicurezza del lavoro, retributiva, previdenziale, procacciamento di manodopera comunitaria ed extracomunitaria, quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia di diritto d'autore e diritti della proprietà intellettuale, norme in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato da IN.CO.BIT. SUD Srl nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui [*nome del partner*] dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione del presente atto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte di [*nome del partner*] e/o dei propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], rispetto a quanto previsto nel presente articolo, IN.CO.BIT. SUD Srl potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, di [*nome del partner*] e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza". In alternativa alla previsione della predetta clausola contrattuale, a tali *partners* potrà essere sottoposta per presa visione ed accettazione un'apposita ed unica dichiarazione scritta con cui i medesimi si impegnano (fino alla cessazione del rapporto e con riferimento allo svolgimento di tutte le attività che si troveranno a porre in essere per, e con, IN.CO.BIT. SUD Srl) al rispetto - da parte loro e da parte di quanti, a vario titolo, operano per loro conto – del Modello adottato dalla stessa IN.CO.BIT. SUD Srl.

3.2.2Con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione

16) Con particolare riferimento alle attività poste in essere con la Pubblica Amministrazione, svolte da IN.CO.BIT. SUD Srl sia direttamente che indirettamente, deve essere assicurata e garantita, per quanto possibile, una distinzione e separazione soggettiva tra chi autorizza l'attività, chi la gestisce/esegue, chi predispone/conserva/archivia la relativa documentazione e chi sulla stessa attività esercita il controllo.

17) Tutti i rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione possono essere gestiti esclusivamente dal personale aziendale o da collaboratori o consulenti della Società appositamente incaricati e autorizzati o istituzionalmente preposti, nel rispetto del principio di separazione dei compiti e dei poteri di cui al precedente protocollo n. 16 e, comunque, nei limiti dei poteri conferiti a ciascuno sulla base di specifiche procure e/o deleghe di funzioni.

18) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società incaricati dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione non devono per nessuna ragione cercare di influenzare illecitamente le decisioni dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. È vietato, inoltre, esibire o produrre documentazione o dati attinenti alla Società falsi e/o alterati ovvero omettere informazioni dovute relative alla medesima Società.

19) Il dipendente, il consulente o il collaboratore della Società che sia incaricato dello svolgimento di attività connesse alla partecipazione ad una pubblica gara ovvero ad una trattativa privata ovvero alla richiesta di autorizzazioni o licenze, in caso di aggiudicazione/affidamento della gestione del relativo contratto/incarico ovvero di autorizzazione/licenza per lo svolgimento di una determinata attività, ha l'obbligo di informare e riportare periodicamente al proprio responsabile/superiore gerarchico e, su richiesta, anche all'Organismo di Vigilanza tutti gli esiti dell'attività svolta.

20) Il dipendente, il consulente o il collaboratore della Società che sia incaricato dello svolgimento di attività connesse a rapporti, trattative e corrispondenza documentale con funzionari della Pubblica Amministrazione o di altri Enti di controllo, per questioni inerenti problematiche di carattere ambientale e della sicurezza del lavoro, ha l'obbligo di informare e riportare periodicamente al proprio responsabile/superiore gerarchico e, su richiesta, anche all'Organismo di Vigilanza tutti gli esiti dell'attività svolta.

21) L'Organo amministrativo della Società ha l'obbligo di esercitare, o far esercitare, periodici controlli finalizzati a garantire il corretto e trasparente procedimento di richiesta, documentazione, conseguimento ed utilizzo delle erogazioni pubbliche ed a verificare che i rapporti con i pubblici ufficiali o con gli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e che siano preposti all'erogazione del finanziamento/contributo pubblico siano tenuti, nella fase di contatto/richiesta e/o acquisizione/gestione, esclusivamente dal personale a ciò preposto.

22) Ciascun soggetto operante, per conto e nell'interesse della Società, nella gestione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di comunicare all'Organo Amministrativo ed all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale irregolarità di carattere significativo rilevata, in sede di verifiche o di controlli, dagli ispettori o altri soggetti rappresentanti della Pubblica Amministrazione; per carattere significativo si intende ogni irregolarità che comporti

l'applicazione di sanzioni amministrative superiori ad euro 1.000, ovvero di sanzioni amministrative di natura interdittiva, inibitoria o sospensiva di una o più attività.

23) L'Organo Amministrativo della Società ha l'obbligo di esercitare, o far esercitare, periodici controlli sullo svolgimento dell'attività posta in essere, per conto della Società, da dipendenti, collaboratori e consulenti in rapporto con la Pubblica Amministrazione, nonché sulle attività di gestione e conservazione della relativa documentazione.

24) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società devono mantenere, in occasione di verifiche ed ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione, un atteggiamento di massima disponibilità, trasparenza, correttezza e collaborazione nei confronti del personale appartenente alla medesima Pubblica Amministrazione incaricato delle ispezioni e dei controlli.

3.2.3 Con riferimento ai contratti di acquisto, vendita ed ogni altra transazione commerciale/finanziaria. Procedure di spesa e obblighi in tema di antiriciclaggio

25) L'Organo amministrativo della Società ha l'obbligo di non conferire, salvo casi eccezionali da segnalare all'Organismo di Vigilanza o casi espressamente previsti dalla legge (come ad esempio, con riferimento alle deleghe in materia di sicurezza sul lavoro), poteri di spesa (eccedenti la somma di euro 1.000) autonomi ed esercitabili in forma disgiunta, ai dipendenti o collaboratori della Società che, per conto della Società medesima, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione, e/o curino, gestiscano e conservino la relativa documentazione.

26) Gli acquisti di beni e servizi non di modico valore debbono essere preferibilmente effettuati dalla Società attraverso la raccolta di almeno tre preventivi e devono essere sempre eseguiti o, quanto meno, autorizzati dagli amministratori o da soggetti appositamente delegati (nell'ambito delle rispettive deleghe). Con particolare riferimento all'acquisto di beni e/o prodotti da destinare alla vendita, deve per quanto possibile essere verificata puntualmente la regolarità delle bolle di accompagnamento e degli altri documenti attestanti l'origine del bene e/o del prodotto, al fine di scongiurare una illecita provenienza degli stessi.

27) I pagamenti effettuati da IN.CO.BIT. SUD Srl, salvo quelli considerabili di modico valore, non possono in nessun modo essere eseguiti in contanti e debbono, preferibilmente, avvenire a mezzo bonifico bancario o assegno non trasferibile.

28) Tutti gli incassi devono essere effettuati, per quanto possibile in modo da conservarne apposito riscontro documentale, anche al fine dell'individuazione dei soggetti che, materialmente, entrano in contatto con somme di denaro contanti o carte di credito/debito. In particolare, nel caso in cui il personale addetto alle operazioni di cassa riceva monete o carte di credito/debito rispetto alla cui genuinità il medesimo personale nutra dubbi, ciascuno è obbligato a interrompere l'operazione e a sottoporre la questione al proprio superiore gerarchico oppure, nel caso l'operazione sia stata già effettuata, a darne immediata comunicazione al medesimo superiore gerarchico. Quest'ultimo, in caso di ricevimento di una segnalazione come sopra esposto, ha l'obbligo, ove sia effettivamente ravvisato un fondato sospetto di un illecito ovvero qualora si renda opportuno accertare se il fatto possa essere ascrivibile ad una eventuale violazione delle procedure della Società, di darne tempestiva comunicazione all'Organismo di

Vigilanza per le valutazioni del caso e, quindi, ove necessario o opportuno, di farne tempestiva denuncia alle competenti autorità.

29) E' fatto divieto di riservare e riconoscere in capo ad un solo soggetto, in via esclusiva, la gestione/esecuzione delle attività amministrative/commerciali/finanziarie (acquisti, vendite, transazioni, finanziamenti) in nome o per conto di IN.CO.BIT. SUD Srl, nonché la predisposizione, conservazione e controllo della relativa documentazione (in particolare, della documentazione identificativa delle controparti contrattuali e dei relativi contratti).

30) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società sono obbligati a verificare - prima della stipulazione da parte loro di sponsorizzazioni, accordi di *joint venture*, accordi di investimento, contratti di compravendita o transazioni commerciali o finanziarie, nonché della costituzione di associazioni o società, anche attraverso l'analisi delle visure e dei certificati camerali - l'attendibilità commerciale e professionale, in relazione all'oggetto del rapporto con la medesima Società, dei fornitori, dei clienti e dei *partner* commerciali/finanziari sulla base del possesso di specifici requisiti minimi di garanzia (in relazione sia alla relativa struttura organizzativa interna ed al relativo processo produttivo/lavorativo sia al rispetto delle normative di legge applicabili) e di determinati parametri di riferimento (ad es. esistenza di protesti, sottoposizione a procedure concorsuali, localizzazione della sede sociale, determinazione di prezzi notevolmente inferiori o sproporzionati rispetto a quelli di mercato) o sulla base delle informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori acquisite eventualmente anche tramite società specializzate.

31) All'interno di IN.CO.BIT. SUD Srl verrà tenuta la Scheda Anagrafica per i fornitori di beni e servizi e clienti, con la finalità di evidenziare le informazioni amministrative, commerciali ed operative più significative attraverso le quali è possibile effettuare una corretta classificazione dei soggetti che sono o si propongono come fornitori o clienti di IN.CO.BIT. SUD Srl.

32) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società sono obbligati a verificare la regolarità dei flussi finanziari, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni ed operazioni commerciali o finanziarie effettuate dalla Società.

3.2.4 Con riferimento alla gestione della contabilità e alla formazione del bilancio

33) Con particolare riferimento alle attività contabili e di bilancio, deve essere assicurata e garantita, per quanto possibile, una distinzione e separazione soggettiva tra chi autorizza l'attività, chi la gestisce/esegue, chi predispone/conserva/archivia la relativa documentazione e chi sulla stessa attività esercita il controllo.

34) L'Organo Amministrativo della Società deve, o fare in modo che sia curata, la predisposizione (i) di un budget generale della Società; (ii) di una chiusura contabile infrannuale; (iii) la verifica in merito alle ragioni di un eventuale superamento rispetto alla previsioni contenute nel budget.

35) L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di porre in essere, ovvero di far porre in essere, un'adeguata formazione di base a favore di tutti i dipendenti o collaboratori di IN.CO.BIT. SUD Srl che siano coinvolti nelle attività contabili e di bilancio, relativamente alle attività di

formazione del bilancio e degli altri documenti contabili e gestionali richiesti dalla legge, nonché in ordine alle procedure relative ad operazioni sul capitale, ad operazioni straordinarie (fusioni, scissioni etc.) e alla distribuzione di utili.

36) L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di porre in essere, ovvero di far porre in essere, un'adeguata informazione-formazione di base, relativamente alle regole in tema di *corporate governance* e sui reati/illeciti amministrativi in materia, a favore di tutti gli amministratori e dipendenti di IN.CO.BIT. SUD Srl coinvolti nelle attività contabili, di bilancio o societarie.

37) In merito a tali citate attività di adeguata formazione/informazione di base, relativamente (i) alle attività di formazione del bilancio e degli altri documenti contabili e gestionali richiesti dalla legge, (ii) in ordine alle procedure relative ad operazioni sul capitale, ad operazioni straordinarie (fusioni, scissioni etc.) e alla distribuzione di utili, e (iii) relativamente alle regole in tema di *corporate governance* e sui reati/illeciti amministrativi in materia, l'Organo Amministrativo ha l'obbligo di richiedere ad eventuali società che effettuassero service amministrativi esterni, che il proprio personale amministrativo impiegato in tali servizi a favore della IN.CO.BIT. SUD Srl, venga individualmente identificato e sia oggetto delle medesime attività di formazione ed informazione sopra individuate.

38) L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di (i) indicare, o fare in modo che altri indichi, con esattezza ai dipendenti e collaboratori interessati di IN.CO.BIT. SUD Srl e di società che esplicano service amministrativi esterni, i dati e le notizie che debbono essere utilizzati e trasmessi ai fini della redazione del bilancio; (ii) eseguire, o fare in modo che altri esegua, controlli e verifiche sui dati così forniti, attraverso la comparazione di tali dati con gli analoghi dati dell'esercizio precedente e con i corrispondenti *budget* dell'esercizio in corso; (iii) segnalare, o fare in modo che altri segnali, adeguatamente al Collegio Sindacale e ed all'Organismo di Vigilanza della Società ogni evidente e rilevante discrasia emersa a seguito della comparazione di cui al punto precedente.

39) È fatto divieto rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione dei bilanci, di relazioni o di altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

40) Tutte le comunicazioni dei dati relative alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, da rappresentare nel documento di bilancio, devono essere redatte nel rispetto delle procedure e dei singoli regolamenti interni della Società stessa.

41) Per ogni dato e/o informazione rilasciati dalle funzioni aziendali per fini di redazione e predisposizione del bilancio, compreso quello consolidato, o delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, deve sussistere un sistema di tracciabilità in grado di far risalire all'ufficio che lo ha originariamente fornito.

42) L'Organo Amministrativo provvede (i) alla verifica in ordine alla sostanziale coincidenza tra i flussi finanziari in uscita (acquisti) ed in entrata (incassi) rispetto a quanto previsto nei budget; (ii) alla verifica in ordine alla sostanziale conformità o compatibilità tra il bilancio di verifica ed il bilancio dell'esercizio precedente della Società; (iii) alla verifica in ordine alla sostanziale conformità o compatibilità tra il bilancio di verifica ed il budget generale della Società, e tra il bilancio di verifica e le chiusure infrannuali. Gli esiti di tale attività di controllo e monitoraggio devono, a richiesta, essere riportati anche all'Organismo di Vigilanza.

43) L'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, hanno l'obbligo di riunirsi in prossimità della seduta per la redazione/approvazione del progetto di bilancio. Durante tale riunione l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere agli altri soggetti presenti tutti i necessari chiarimenti per una verifica anche in merito all'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria da parte degli amministratori e dipendenti della Società. Di tale riunione dovrà essere dato idoneo riscontro attraverso la stesura di apposito verbale.

44) Il rapporto con il Collegio Sindacale e/o Revisore Legale dei conti deve essere contrattualizzato per iscritto e deve contenere una clausola che imponga il divieto di atti e condotte contrarie alle disposizioni di cui al Decreto 231/2001 secondo i precetti di cui al Modello.

45) È responsabilità degli amministratori comunicare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società o enti ad essa collegate in aggiunta alla funzione di revisione e verifica del bilancio, nonché le valutazioni in ordine alla predetta scelta (professionalità, esperienza nel settore, e simili e non solo in base all'economicità del corrispettivo richiesto).

46) È vietato tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione contabile e della gestione sociale da parte del Collegio sindacale.

47) I soci di IN.CO.BIT. SUD Srl sono tenuti a fare in modo che l'assemblea della Società chiamata a nominare l'eventuale liquidatore richieda espressamente a quest'ultimo il massimo rispetto del presente Modello e del connesso Codice Etico.

48) Il Collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza hanno l'obbligo di confrontarsi, ovvero la facoltà di riunirsi ove lo ritengano opportuno per discutere, sulle questioni relative all'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria da parte degli amministratori, dei consulenti/collaboratori e dei dipendenti.

3.2.5 Con riferimento alle attività amministrative

49) Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, posta in essere dalla Società deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile, al fine di consentire l'effettuazione di controlli sulle caratteristiche dell'operazione e/o della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento e sulla relativa esecuzione.

50) Al fine di tendere ad una struttura organizzativa efficace, l'Organo Amministrativo deve (i) consentire una chiara e definita suddivisione di compiti e responsabilità tra coloro che operano nell'amministrazione; (ii) evitare di concentrare troppi poteri decisionali in capo a pochi individui e ricercare quanto più possibile una segregazione di poteri per ciascuna funzione aziendale.

51) Tutti i rapporti, di natura commerciale o finanziaria, con società ed altri enti controllanti/ controllate/collegate alla IN.CO.BIT. SUD Srl e/o a parti correlate, debbono avvenire secondo condizioni di mercato ed in modo sostanzialmente non difforme da quanto praticato dalla Società nei rapporti con i terzi.

52) IN.CO.BIT. SUD Srl, laddove affidi determinate attività (per es. acquisti centralizzati, gestione dipendenti, supporto contabile, supporto operativo ecc.) ad altra società controllanti/controllate/collegate e che, in termini oggettivi ed astratti (sulla base di quanto emerso nella mappatura dei rischi), presenti profili di un rischio di commissione di illecito indirettamente addebitabile, ai sensi del Decreto 231/2001, alla medesima IN.CO.BIT. SUD Srl, ha l'obbligo di verificare preventivamente l'adozione da parte della stessa società di un adeguato ed idoneo modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto 231/2001.

53) La vendita dei propri prodotti in genere deve essere effettuata dalla Società sulla base di prezzi e corrispettivi coerenti con listini e parametri predeterminati e con le eventuali strategie commerciali/promozionali in corso.

54) L'Organo Amministrativo ha l'obbligo, in sede di valutazione ed approvazione di eventuali bonus (di qualunque genere) a favore degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori, di valutare attentamente gli eventuali effetti distorsivi di tali incentivi ai fini del potenziale compimento di uno o più dei reati di cui al Decreto 231/2001.

55) L'Organismo di Vigilanza può ascoltare, quando ritenuto opportuno, l'Organo Amministrativo della Società ed il personale apicale. In tale sede, devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza (i) tutte le informazioni richieste relativamente alle operazioni compiute ed ai rapporti con la Pubblica Amministrazione intercorsi successivamente al precedente incontro tra il medesimo soggetto e l'Organismo, (ii) tutte le informazioni richieste relativamente alle operazioni ed ai rapporti con la Pubblica Amministrazione in corso o previsti nei mesi successivi, (iii) tutte le informazioni connesse alle principali operazioni commerciali e finanziarie compiute dalla Società successivamente al precedente incontro tra il medesimo soggetto e l'Organismo ed a quelle in corso o previste per i mesi successivi. In alternativa a quanto precede, l'Organismo di Vigilanza può procedere ad assumere le predette informazioni tramite idonea reportistica scritta consegnata dalla Società.

56) L'Organismo di Vigilanza della Società ha l'obbligo di riportare periodicamente all'Organo Amministrativo e/o al Collegio sindacale, secondo quanto disciplinato nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, i risultati delle proprie attività svolte.

57) L'Organismo di Vigilanza della Società ha l'obbligo di comunicare senza indugio all'Organo Amministrativo e/o al Collegio sindacale, secondo quanto disciplinato nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, ogni riscontrata irregolarità in grado di comportare la potenziale applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto 231/2001.

58) L'Organo Amministrativo della Società ha l'obbligo di porre in essere ogni idonea forma di tutela a favore dei dipendenti della stessa Società che siano anche membri del relativo Organismo di Vigilanza, a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia del loro operato.

3.2.6 Con riferimento alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro ed ambientale

59) Gli organi sociali della Società devono curare, o fare in modo che altri curino, il rispetto, da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, delle disposizioni di cui al T.U. n. 81/2008 e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, assicurando il rispetto

delle misure e delle procedure all'uopo adottate ovvero garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche riunioni ed alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

60) Gli organi sociali della Società devono curare, o fare in modo che altri curino, che la Società disponga di una struttura organizzativa tale da assicurare una chiara suddivisione di compiti e responsabilità in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società e con le prescrizioni regolamentari e di legge, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore.

61) Tutti i soggetti destinatari di particolari e determinati compiti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro e ciascuno limitatamente ai compiti assegnati (Organi sociali, Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, delegati di funzione, etc.) devono rispettare scrupolosamente ogni obbligo di fare, non fare, controllare, aggiornare, e di ogni altro dovere connesso al proprio ruolo ed alla propria funzione previsto nell'atto di nomina e dalla legge.

62) Gli organi sociali della Società hanno l'obbligo di supervisionare e controllare, o fare in modo che altri supervisioni e controlli, il rispetto degli obblighi di cui al precedente protocollo da parte dei soggetti cui gli stessi obblighi competono.

63) Tutte le attività di analisi dei rischi, di individuazione delle misure di prevenzione e di protezione in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, di controllo ed aggiornamento devono essere documentate e trasparenti e la relativa documentazione deve essere conservata ed archiviata, eventualmente anche su supporto elettronico, da parte dello stesso soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività effettuata. A tale fine, gli Organi sociali della Società devono assicurare, o fare in modo che altri assicurino, un idoneo sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività.

64) I soggetti di cui al precedente protocollo n. 61 sono obbligati, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed ove richiesto espressamente dall'Organismo di Vigilanza, ad inviare all'Organismo di Vigilanza una relazione contenente una breve illustrazione dell'attività svolta e gli esiti della stessa. Nel caso in cui ciascuno di tali soggetti dovesse venire a conoscenza di

gravi violazioni degli obblighi previsti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, ovvero dovesse riscontrare anomalie nel sistema di prevenzione e gestione dei rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro, è fatto obbligo di tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

65) L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue attività di controllo ed aggiornamento del Modello, è obbligato, in particolare, a condurre ispezioni e verifiche, periodiche e a campione, in ordine al corretto adempimento degli obblighi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, eventualmente ed ove lo ritenesse opportuno mediante l'ausilio di personale tecnico competente in materia. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza è obbligato ad indire, almeno una volta all'anno, una riunione con la partecipazione anche di un rappresentante dei lavoratori e del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ove nominato), volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l'efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori all'interno della Società.

66) L'Organismo di Vigilanza è obbligato a verificare la regolare tenuta e l'aggiornamento del registro degli infortuni della Società o documento similare previsto dalla normativa vigente, al quale il medesimo Organismo avrà diritto di accesso illimitato.

67) Gli organi sociali della Società, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, con il responsabile dell'area amministrativa/personale e del responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, devono organizzare un sistema di comunicazione, informazione e formazione del personale della Società in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi connessi allo svolgimento dell'attività ed alle misure di sicurezza prescritte dalla Società. Tale sistema di comunicazione, informazione e formazione deve riguardare, in ogni caso, i soggetti destinatari di particolari compiti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro (ad es. addetti al servizio antincendio, al pronto soccorso e simili), i lavoratori neoassunti ed i lavoratori trasferiti ad altra unità organizzativa dell'ente e deve essere articolato in modo tale da garantire a ciascuno dei lavoratori una adeguata conoscenza con riferimento all'attività svolta.

68) Al fine di assicurare l'efficacia del sistema adottato dalla Società in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, tutti i lavoratori dipendenti della Società e tutti coloro che operano per conto e nell'interesse della Società devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla Società. In particolare, essi:

- devono contribuire, insieme alla Società, agli organi sociali, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- devono segnalare immediatamente all'Organo Amministrativo, agli Organi sociali, al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed all'Organismo di Vigilanza le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e sicurezza, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalla legge o comunque disposti dal medico competente;
- devono partecipare con attenzione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- devono contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

69) In caso di affidamento, da parte della Società, di lavori in appalto e/o subappalto a terzi, la Società procede alla selezione dei fornitori fra soggetti di primaria rilevanza e di sicura affidabilità. In tal caso, altresì, gli Organi sociali hanno, secondo quanto stabilito dalla legge in materia, l'obbligo di coordinare, o fare in modo che altri coordini, in modo appropriato la compresenza nel medesimo luogo di lavoro di varie imprese o soggetti terzi al fine di eliminare o, almeno, ridurre al minimo i rischi derivanti da eventuali interferenze, nonché di verificare e controllare, o fare in modo che altri verifichi e controlli, il rispetto degli obblighi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro da parte delle stesse imprese appaltatrici/esecutrici o fornitori affinché ciascuno operi nel pieno rispetto della normativa tecnica posta a garanzia dell'ambiente di lavoro, utilizzando personale adeguatamente formato ed informato.

70) Al fine di assicurare l'efficacia del sistema adottato dalla Società in materia ambientale, tutti i lavoratori dipendenti della Società e tutti coloro che operano per conto e nell'interesse della Società devono tenere conto, nel corso delle proprie attività svolte nell'azienda, di tutti i risvolti che le stesse attività possono avere nell'ambiente.

71) Gli organi sociali della Società e i dipendenti e/o consulenti eventualmente a ciò delegati, devono curare, o fare in modo che altri curino, il rispetto, da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, delle disposizioni e autorizzazioni vigenti in materia ambientale, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia ambientale, assicurando il rispetto delle misure e delle procedure all'uopo adottate ovvero garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici. La società quindi procederà in particolare ad effettuare:

- analisi dei potenziali impatti ambientali, diretti e indiretti, della loro significatività e delle misure necessarie al loro contenimento;

- emanazione di procedure ed istruzioni di lavoro, o adeguamento ed adattamento di quelle esistenti, alle misure adottate all'esito delle predette analisi;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza circa il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- analisi e monitoraggio periodico sugli impianti produttivi e sui sistemi di emissione gas in atmosfera;
- riesame periodico delle analisi ambientali e della congruità delle procedure ed istruzioni di lavoro.

3.2.7 Con riferimento alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informatici

72) L'utilizzo degli strumenti informatici e dei servizi informatici o telematici assegnati dalla Società deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e particolarmente in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle procedure interne e/o di gruppo esistenti (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di privacy, documento che si intende qui integralmente richiamato) e di quelle che eventualmente saranno successivamente approvate ed emanate, evitando di esporre la medesima Società a qualsivoglia forma di responsabilità.

73) In ogni caso è vietato per qualunque amministratore, dirigente e/o dipendente della Società nonché per qualsiasi soggetto che operi in nome o per conto della medesima Società accedere, per qualsivoglia finalità o utilità, senza autorizzazione ed in violazione della legge, a sistemi informatici o telematici altrui, nonché a violare i relativi limiti di accesso al sistema informatico aziendale della Società, ove tale accesso sia di esclusiva competenza di determinati soggetti.

74) In applicazione delle prescrizioni di legge in materia nonché delle suddette procedure e regole di condotta aziendali, nell'ottica della prevenzione dei reati informatici e del trattamento illecito di dati, sono previsti, in particolare, in capo a tutto il personale della Società nonché in capo ai terzi che agiscono per conto di quest'ultima:

    - adeguate e periodiche attività di formazione, anche in relazione alle potenziali condotte illecite disciplinate dai seguenti articoli del codice penale: art. 615ter/quater/quinquies, art. 617quater/quinquies, art. 635/bis/ter/quater/quinquies, art. 640quinquies, art. 491/bis;
    - idonee procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione personali (username e password) e la determinazione di coerenti termini di validità delle medesime;
    - idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici o telematici;
    - variazioni al contenuto delle suddette credenziali nel caso di mutamento della mansione lavorativa o della area di attività. Deve essere comunque garantita la corrispondenza tra abilitazione informatica e mansione lavorativa ricoperta;

- responsabilizzazione di ogni singolo utente in relazione alle attività di salvataggio e memorizzazione dei dati;
- l'utilizzo della posta elettronica aziendale e di internet attraverso le strutture aziendali esclusivamente per ragioni di lavoro;
- il monitoraggio e controllo, nei limiti delle vigenti prescrizioni in tema di privacy, degli accessi ai siti internet e del corretto utilizzo degli strumenti informatici o telematici aziendali;
- il divieto, in genere, salvo particolari autorizzazioni determinate da specifiche ragioni di lavoro, anche tramite sistemi di blocco o limitazione automatica, della connessione, consultazione, navigazione, streaming ed estrazione mediante downloading, a siti web che siano considerati illeciti (e quindi, a titolo esemplificativo, siti che presentino contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto ed all'ordine pubblico, che consentano la violazione della privacy, che promuovano e/o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, riconducibili ad attività di pirateria informatica, ovvero che violino le norma in materia di copyright e diritto d'autore);
- il divieto di modifica delle configurazioni aziendali standard relative ai software ed agli hardware aziendale e di collegamento degli strumenti informatici o telematici aziendali a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
- divieto di alterare e/o modificare documenti informatici aventi efficacia probatoria;
- divieto di aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici o telematici aziendali e sulle reti di collegamento interne;
- obbligo generalizzato di segnalazione all'Organismo di Vigilanza della Società di eventuali manomissioni o atti illegali compiuti sui mezzi informatici o telematici aziendali.

75) Le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo devono essere assoggettate ad una costante attività di controllo, con particolare riferimento alle funzioni esercitate dal responsabile aziendale dell'IT (dipendente interno o consulente esterno). Gli esiti di tale attività di controllo devono, a richiesta, essere riportati all'Organismo di Vigilanza.

76) Deve essere garantita la tracciabilità di processo decisionale, sia con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, sia in termini documentali.

77) Tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, variazioni profili utente), con particolare riguardo all'operato di utenze con privilegi speciali, devono risultare tracciate attraverso sistematica registrazione (sistema di Log files).

78) La Società vieta qualsiasi introduzione nel sistema informatico aziendale e, quindi, l'utilizzo di copie di software illegali o illecitamente acquisite. A tal fine, l'acquisto, l'utilizzo e la dismissione di apparecchiature informatiche e/o telematiche deve avvenire sempre su autorizzazione e controllo del responsabile aziendale IT.

3.2.8 Con riferimento alla selezione/assunzione del personale

79) La Società adotta criteri di merito, di competenza e, comunque, strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori esterni, con particolare riferimento alle selezioni, alle assunzioni ed alle promozioni interne. Pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo, di favoritismo o di clientelismo, sono espressamente vietate.

80) L'assunzione del personale da inserire in azienda deve essere effettuata previa adeguata e trasparente procedura di selezione dei canditati, dalla quale emerga la corrispondenza dei profili di merito, delle competenze e delle capacità dei candidati medesimi rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali, risultanti da apposita richiesta di assunzione.

81) È assolutamente vietato avviare la procedura di selezione ed assunzione del personale da parte di un selezionatore legato da vincoli di parentela, da rapporti di debito/credito o di lavoro con il candidato. In tale caso, la procedura di selezione ed assunzione del personale deve essere gestita da almeno due soggetti.

82) Qualsiasi assunzione di personale in modo non conforme alla procedura di selezione ed assunzione del personale delineata dalle disposizioni contenute nei precedenti protocolli dovrà essere autorizzata dall'Organo Amministrativo e comunicata all'Organismo di Vigilanza, e supportata da specifiche esigenze motivate sulla base delle peculiarità professionali del soggetto che si intende assumere idoneamente documentate e referenziate.

83) E' assolutamente vietata qualsiasi assunzione di personale extracomunitario il cui soggiorno non sia regolare, sulla base della comprovata documentazione. Tale divieto non può essere superato da eventuali autorizzazioni degli Organi Amministrativi.